

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4859

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(**COSTA**)

E DAL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
(**BURLANDO**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(**NAPOLITANO**)

CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE
(**PINTO**)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(**FLICK**)

E CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ
(**BINDI**)

Disposizioni integrative e correttive del Codice della strada,
approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Presentato il 12 maggio 1998

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente disegno di legge reca modifiche al nuovo Codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 1. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono state modificate le definizioni di autostrada e di strada extraurbana principale allo scopo di

precisare che tutti gli svincoli e gli accessi alle aree di servizio devono essere dotati di corsie di decelerazione ed accelerazione.

Articolo 2. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono state apportate lievi modifiche per precisare l'esatto significato delle definizioni di confine stradale e di passo carrabile.

Articolo 3. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è stata aggiunta una specifica disposizione che esclude le sanzioni accessorie se la violazione al divieto di circolazione sia stata accertata entro i trenta minuti successivi all'entrata in vigore del divieto stesso.

Articolo 4. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992 si è estesa la facoltà del sindaco di riservare spazi di sosta anche ai taxi, colmando una evidente lacuna del testo del comma 1, lettera *d*), ed è stata inoltre apportata una precisazione in merito alla lettera *e*) dello stesso comma 1. Alla fine del comma 14, si è ritenuto utile ridurre la sanzione pecuniaria per la violazione delle norme sulla sosta, limitatamente ai ciclomotori. Ciò in considerazione del fatto che la mobilità urbana è agevolata proprio dall'uso del ciclomotore. Dall'altra parte la sosta irregolare di detti mezzi arreca un minor danno alla circolazione e l'attuale ammontare della sanzione è spesso sproporzionato al valore del veicolo stesso. È stato inoltre aggiunto il nuovo comma 15-*bis* che risolve un problema interpretativo sulla determinazione della sanzione da applicare in caso di violazione della sosta oraria. La soluzione adottata consiste nel far corrispondere espressamente il termine iniziale di applicazione della sanzione con l'ora di accertamento della stessa precisando, altresì, con il richiamo all'articolo 157, commi 6 e 8, che deve essere imposta anche la sanzione per l'omesso azionamento del dispositivo di controllo della durata della sosta.

Articolo 5. La modifica all'articolo 8 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è necessaria in quanto l'attuale riferimento al traffico automobilistico, che non comprende per definizione i motoveicoli, non consente di limitare la circolazione sulle piccole isole degli stessi motoveicoli.

Articolo 6. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che disciplina la circolazione dei veicoli e dei trasporti eccezionali, sono state introdotte modifiche che riguardano principalmente il regime sanzionatorio e la definizione di trasporto in condizioni di eccezionalità. Con la nuova formulazione dei commi 18 e 19,

con le modifiche ai commi 24 e 25 e con l'introduzione del comma 25-*bis* si è proceduto ad una diversificazione delle sanzioni in relazione alla gravità delle violazioni, prevedendo le sanzioni accessorie del ritiro della patente e della carta di circolazione solo nel caso di mancanza dell'autorizzazione e di non rispetto delle prescrizioni che maggiormente rilevano per la sicurezza della circolazione. Non si procede, invece, all'applicazione delle sanzioni accessorie se il superamento della massa è inferiore o pari al 5 per cento dei limiti di massa previsti dall'articolo 62. Le modifiche, che rispondono anche alle aspettative della categoria degli autotrasportatori, ridefiniscono le modalità di regolarizzazione del carico, in caso di violazione delle prescrizioni, prima della ripresa del viaggio ed introducono (comma 26-*bis*) sanzioni a carico dei soggetti abilitati al servizio di scorta tecnica ai trasporti eccezionali, nel caso in cui gli stessi soggetti non rispettino le prescrizioni imposte in sede di autorizzazione al trasporto eccezionale.

La riformulazione del comma 2, lettera *b*), e la modifica al comma 2-*bis*, recentemente modificati dall'articolo 11 della legge n. 454 del 1997, si sono rese necessarie in quanto il nuovo testo introdotto dalla suddetta legge n. 454 del 1997 non risultava tecnicamente compatibile con gli altri commi dell'articolo 10, ove sono chiaramente fissati il concetto della indivisibilità del carico-oggetto del trasporto eccezionale e della necessità di autorizzazione dello stesso. La nuova formulazione riprende tecnicamente il testo antecedente alla legge n. 454 del 1997 tenendo conto delle innovazioni che la stessa ha introdotto in merito alle masse massime ed all'entità degli indennizzi d'usura.

Articolo 7. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono state apportate modifiche di carattere tecnico-formale.

Articolo 8. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono stati elevati gli importi delle sanzioni da applicare in caso di violazione alle norme contenute nello stesso articolo per renderli con-

gruenti con le sanzioni previste dallo stesso Codice per altre fattispecie.

Articolo 9. Le modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 285 del 1992 consentono l'occupazione dei marciapiedi con chioschi e altre installazioni anche non in aderenza ai fabbricati, a condizione che sia, comunque, garantita la distanza minima di due metri del limite della carreggiata. La modifica al comma 4 dello stesso articolo 20 riveste solo carattere formale.

Articolo 10. All'articolo 21 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono state introdotte modifiche di dettaglio.

Articolo 11. La modifica all'articolo 22 del decreto legislativo n. 285 del 1992 riformula il comma 1 coerentemente con le definizioni di accesso e diramazione previste nel regolamento. La modifica al comma 3 chiarisce che il « passo carrabile » è un particolare uso di un « accesso » che su richiesta dell'interessato e previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada, deve essere individuato con apposito segnale dal quale consegue l'applicazione del divieto di sosta.

Articolo 12. Nell'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è stata apportata una modifica al comma 3, al fine di eliminare dubbi interpretativi a seguito delle recenti modifiche regolamentari che hanno previsto la possibilità dell'installazione delle insegne di esercizio all'interno delle zone sottoposte a vincolo, previo parere dell'ente preposto alla tutela dello stesso vincolo. Di rilievo, inoltre, sono le norme contenute nella nuova formulazione del comma 13 e nei commi aggiuntivi 13-bis e 13-ter, che introducono una efficace misura interdittiva per i cartelli, le insegne di esercizio e i mezzi pubblicitari abusivi, consistente nella rimozione immediata degli stessi, diversificando l'ipotesi di collocazione su suolo privato da quella su suolo demaniale.

Articolo 13. All'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992 è stato aggiunto un periodo che prevede espressamente l'istituzione di centri per l'informazione agli utenti da parte dei comuni tenuti all'adozione dei piani urbani del traffico.

Articolo 14. All'articolo 25 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è stata introdotta una modifica al comma 4 con la quale viene consentito ai comuni di derogare alla profondità di collocazione dei sottoservizi prevista dal regolamento. Tale potere di deroga può essere esercitato unicamente all'interno dei centri abitati ed in corrispondenza dei marciapiedi oltreché nel rispetto delle norme tecniche che disciplinano le diverse tipologie di sottoservizi.

Articolo 15. All'articolo 30 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è stato aggiunto, al comma 4, un secondo periodo che riprende il contenuto dell'attuale comma 6. La nuova formulazione del comma 6, fermo restando gli obblighi e gli oneri a carico dei proprietari dei fondi adiacenti alle strade, pone a carico degli enti proprietari delle strade il compito della vigilanza, ispezione e controllo sulle opere di sostegno.

Articolo 16. Con l'articolo 31 del decreto legislativo n. 285 del 1992 si è proceduto alla riformulazione dell'intero testo richiamando oltre agli obblighi di vigilanza e di manutenzione da parte dei proprietari dei fondi adiacenti alle strade anche quella di vigilanza degli enti proprietari delle strade e degli enti preposti al servizio di protezione civile. In caso di inadempienza da parte dei proprietari dei fondi è previsto che i suddetti enti intervengano in ogni caso previa diffida, al fine di garantire la sicurezza della circolazione, rivalendosi delle spese sostenute sui soggetti inadempienti.

Articolo 17. La modifica all'articolo 34 del decreto legislativo n. 285 del 1992 estende la finalizzazione degli indennizzi d'usura anche agli accertamenti tecnici per la formazione degli elenchi delle strade non percorribili da parte dei mezzi d'opera.

Articolo 18. All'articolo 36 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono state apportate alcune precisazioni e correzioni formali del testo originario, ed inoltre è stata meglio definita la modalità di intervento del Ministro dei lavori pubblici in caso di inadempienza da parte dei comuni,

prevedendo altresì la nomina di un commissario *ad acta*.

Articolo 19. L'articolo 38 del decreto legislativo n. 285 del 1992 reca correzioni del testo originario che prevedono opportune disposizioni che precisano le modalità di esercizio del potere sostitutivo del Ministro dei lavori pubblici, anche attraverso la nomina di un commissario *ad acta* e l'attribuzione dell'onere economico a carico degli enti inadempienti.

Articolo 20. L'articolo 50 del decreto legislativo n. 285 del 1992 prevede ora, con il comma 2-*bis*, una specifica sanzione sia pecuniaria che accessoria per i soggetti che circolano con velocipedi che superano i limiti dimensionali previsti dalla stessa norma.

Articolo 21. La sostituzione dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 285 del 1992 deriva dall'esigenza di adeguare la normativa esistente a quella dettata dalla direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, recante « Omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote », recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994. Sono ora previsti, nell'ambito dei ciclomotori, i quadricicli leggeri.

Articolo 22. La modifica all'articolo 53 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è conseguente alla precedente modifica all'articolo 52 del Codice.

Articolo 23. Nell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, la sostituzione delle parole: « esclusi i motoveicoli » con le seguenti: « esclusi i ciclomotori ed i motoveicoli » scaturisce dalla modifica degli articoli 52 e 53 dello stesso decreto legislativo, che prevede, tra i ciclomotori e i motoveicoli, i quadricicli. In definitiva, l'attuale normativa, derivata da quella comunitaria, prevede sia i ciclomotori a quattro ruote (quadricicli leggeri) sia i motoveicoli a quattro ruote (quadricicli).

La lettera *n*) del medesimo comma 1 è stata integrata con espressa previsione che il mezzo d'opera può essere utilizzato anche per il trasporto di cose diverse da quelle specificatamente previste, nel rispetto, comunque, dei limiti di massa e

del titolo autorizzativo per il trasporto di cose.

Articolo 24. La modifica al comma 1 dell'articolo 56 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è un'ulteriore conseguenza di quella già esaminata dell'articolo 53. Nella nuova normativa non sono infatti più previsti i mototrattori, i relativi semirimorchi e, quindi, i motoarticolati.

Articolo 25. Il periodo aggiunto al comma 1 dell'articolo 57 del decreto legislativo n. 285 del 1992 consente l'utilizzazione di macchine agricole per la manutenzione di parchi e giardini da parte di enti e consorzi pubblici.

La modifica al comma 2, lettera *a*), numero 2), è dettata dall'esigenza di consentire alle macchine agricole operatrici a due o più assi il trasporto dei prodotti dalle stesse lavorati.

La modifica del numero 3) della lettera *a*) è determinata dall'esigenza di reintrodurre le moto agricole, sia pure di capacità ridotte rispetto alla previsione del precedente Codice del 1959. L'esigenza è stata prospettata dagli operatori del settore.

La modifica del numero 1) della lettera *b*) del comma 2 è dettata dalle stesse esigenze prospettate per la modifica del numero 2) della lettera *a*) del comma 2.

La modifica del numero 2) della lettera *b*) del comma 2 scaturisce dalla necessità di distinguere nettamente i rimorchi agricoli delle macchine agricole operatrici trainate.

La modifica al comma 3 individua l'ente preposto a stabilire l'equivalenza tra ruote pneumatiche ed altri sistemi mentre la modifica al comma 4 è solo un chiarimento della precedente espressione.

Articolo 26. La sostituzione del comma 4 dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 285 del 1992 ribadisce il disposto del modificato articolo 57: viene precisato, infatti, che ai fini delle condizioni tecniche per la circolazione su strada, le macchine operatrici semoventi non differiscono dalle macchine agricole semoventi.

Articolo 27. Il comma 2 dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è stato modificato allo scopo di compren-

dere, tra i veicoli d'epoca, anche quelli mai iscritti al Pubblico registro automobilistico (PRA) ed a rendere indipendente tale classificazione dall'adeguamento, o meno, alle prescrizioni tecniche vigenti per la circolazione. Le modifiche ai commi 4, 5 e 6 non introducono variazioni alle norme preesistenti, ma rendono più chiare le norme concernenti i veicoli d'interesse storico e collezionistico.

Articolo 28. Il comma 7 dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è stato modificato eliminando il riferimento all'articolo 167 del Codice in quanto le modifiche apportate al suddetto articolo 167 separano nettamente le violazioni connesse al superamento dei limiti legali di massa, disciplinati dall'articolo 62, dalle violazioni connesse al sovraccarico dei veicoli rispetto alle masse indicate nei libretti di circolazione dei veicoli stessi. Tale seconda ipotesi è infatti disciplinata nell'articolo 167.

Articolo 29. La modifica all'articolo 63 del decreto legislativo n. 285 del 1992 permette la circolazione dei « trenini turistici », limitandone, comunque, l'ambito di utilizzazione al fine di garantire la sicurezza della circolazione.

Articolo 30. La modifica all'articolo 72 del decreto legislativo n. 285 del 1992 rettifica un refuso di stampa.

Articolo 31. L'eliminazione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 75 del decreto legislativo n. 285 del 1992 deriva dal recepimento della citata direttiva 92/61/CEE, che non prevede la possibilità di approvazione di motori ausiliari per ciclomotori.

Articolo 32. La modifica all'articolo 76, comma 7, del decreto legislativo n. 285 del 1992 elimina una imprecisione di dizione che non permetteva l'applicazione della norma ai veicoli rimorchiati.

Articolo 33. All'articolo 77 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è stata, innanzitutto, meglio specificata la nozione di « dispositivi », considerata troppo generica. Inoltre è stata prevista nel comma 3 la sanzione, non solo per chi produce o commercializza, ma anche per chi importa veicoli e componenti tecniche non con-

formi al tipo omologato o non rispondenti alle prescrizioni di cui all'articolo 75 ed è stata introdotta la sanzione accessoria della confisca.

Articolo 34. La modifica del comma 3 dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992 estende l'obbligo della revisione, con le scadenze previste per gli autoveicoli, alle autocaravan aventi massa complessiva non superiore a 3,5 t ed ai veicoli atipici assimilati, ai sensi dell'articolo 59, ai veicoli previsti in detto comma. La modifica del comma 4 è analoga a quella del comma 3, salvo che, in questo caso, si tratta di autocaravan di massa complessiva superiore a 3,5 t e di veicoli atipici assimilati a quelli presenti nel comma in questione. La soppressione dell'ultima parte del periodo è dettata dal fatto che le revisioni, ai sensi dei commi 5 e 6, riguardano soltanto singole parti dei veicoli e quindi non possono sostituire la revisione generale degli stessi. La modifica al comma 13 consente lo scambio di informazioni tra MCTC ed imprese, non soltanto mediante trasmissione di documenti, ma anche con l'uso di sistemi telematici.

Articolo 35. L'aggiunta del comma 10-bis all'articolo 82 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è conseguente all'esigenza di revocare la carta di circolazione in assenza del prescritto titolo in analogia a quanto prevede l'articolo 93, comma 3, che subordina il rilascio della carta di circolazione al possesso del titolo autorizzativo, ove ricorre.

Articolo 36. La modifica all'articolo 83 del decreto legislativo n. 285 del 1992 consente una più precisa individuazione dei veicoli che, per essere immatricolati in uso proprio, sono sottoposti a particolari limitazioni e condizioni.

Articolo 37. La modifica all'articolo 84 del decreto legislativo n. 285 del 1992 riguarda rettifiche di termini.

Articolo 38. Tra le modifiche introdotte all'articolo 85 del decreto legislativo n. 285 del 1992 si evidenzia la facoltà che viene riconosciuta a chi effettua servizio di noleggio di un uso proprio del veicolo secondo condizioni e limiti individuati dai regolamenti comunali. È stata anche pun-

tualmente individuata, con l'aggiunta del comma 4-bis, la sanzione applicabile alle specifiche violazioni.

Articolo 39. All'articolo 86 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono state apportate modifiche di dettaglio.

Articolo 40. L'articolo 87 del decreto legislativo n. 285 del 1992 prevede ora la possibilità di utilizzare autovetture per il servizio di linea, come richiesto da alcuni enti territoriali; allo scopo di assicurare il servizio in maniera economica anche nei casi di scarsa affluenza del pubblico.

Articolo 41. La modifica dell'articolo 88 del decreto legislativo n. 285 del 1992 consente agli uffici provinciali della MCTC di procedere a verifiche del titolo autorizzato, sulla base della segnalazione dell'agente o organo accertatore, quando esistono dubbi sulla permanenza dei requisiti in base ai quali è stato a suo tempo rilasciato il titolo stesso.

Articolo 42. La modifica all'articolo 90 del decreto legislativo n. 285 del 1992 riguarda modifiche di carattere tecnico-formale.

Articolo 43. All'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è stato inserito il comma 3-bis, con la previsione di una specifica sanzione per il conducente che circoli senza la ricevuta o l'estratto dei documenti di circolazione.

Articolo 44. L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, è stato modificato prevedendo la possibilità per la Direzione generale della MCTC di avvalersi, per il rilascio della carta di circolazione e delle targhe, degli studi di consulenza automobilistica. I criteri, le modalità ed i requisiti per lo svolgimento delle suddette operazioni sono rimandati ad un regolamento che dovrà essere emanato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri dell'interno e per la funzione pubblica. È stato, inoltre, modificato il comma 7 con l'espressa previsione dell'ipotesi di successiva immatricolazione del veicolo che esclude l'applicazione della sanzione accessoria della confisca.

Articolo 45. All'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate modifiche di dettaglio.

Articolo 46. Le modifiche della rubrica, la abrogazione del comma 2 e le modifiche del comma 7 dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono state introdotte in quanto si è preferito concentrare nell'articolo 92 tutta la disciplina relativa all'estratto della carta di circolazione e riservare all'articolo 95 la disciplina relativa alla carta provvisoria di circolazione. Inoltre, la modifica introdotta al comma 5 consente, in caso di smarrimento o distruzione della carta di circolazione, di procedere al rilascio di un duplicato anziché ad una nuova immatricolazione.

Articolo 47. La rettifica del comma 4 dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è dettata dall'esigenza di correggere un precedente errore, in quanto, nel caso dei ciclomotori non si ha registrazione dei trasferimenti di proprietà, ma solo di residenza dei proprietari. Il caso contemplato nel presistente comma 5 è già previsto nel comma 3 dell'articolo 77. La norma in sostituzione individua un caso di frequente violazione della disciplina dei ciclomotori. La modifica del comma 6 individua più specificamente le sanzioni applicabili, eliminando ogni contrasto interpretativo. La modifica del comma 8 colma una lacuna del testo precedente. La modifica del comma 14 stabilisce una puntuale procedura per l'eventuale riammissione alla circolazione dei ciclomotori. L'aggiunta del comma 14-bis integra quanto previsto dal comma 8.

Articolo 48. La modifica del comma 1 dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 285 del 1992 consente, ora, la circolazione di prova anche dei ciclomotori, così come richiesto dai produttori.

Articolo 49. La modifica dell'articolo 99 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è stata dettata dall'esigenza di consentire alle case costruttrici di utilizzare il foglio di via per il trasferimento dei veicoli da essi prodotti e non ancora immatricolati nell'ambito della rete di vendita.

Articolo 50. L'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992 ha subito modifiche di dettaglio che rendono più precise le prescrizioni e le relative sanzioni.

Articolo 51. La modifica all'articolo 104 del decreto legislativo n. 285 del 1992 rende più precise le sanzioni da applicare.

Articolo 52. Al comma 8 dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 285 del 1992 si è corretta una imprecisione del testo, in quanto i certificati di idoneità tecnica non sono soggetti ad aggiornamenti per trasferimento di residenza del titolare.

Articolo 53. All'articolo 112, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992 si è proceduto ad una integrazione, necessaria per comprendere tutti i veicoli muniti di certificato di idoneità tecnica anziché di carta di circolazione.

Articolo 54. L'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come i successivi articoli 116 e 117, sono stati modificati allo scopo di adeguarli alla normativa introdotta dalla direttiva comunitaria 91/439/CEE recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 agosto 1994. Inoltre all'articolo 115 è stata introdotta la previsione, a seguito della eliminazione ad opera della legge finanziaria per il 1998 del certificato di abilitazione professionale di tipo KE, che i conducenti di mezzi adibiti ai servizi di emergenza devono essere in possesso della patente di categoria B da almeno un anno, fermo restando l'età minima di ventuno anni. Analoga previsione è stata estesa per la guida dei veicoli adibiti al soccorso ed alla rimozione, tenuto conto della particolarità del servizio stesso.

Articolo 55. Le modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono dovute non solo all'adeguamento alla normativa comunitaria (direttiva 91/439/CEE), come per l'articolo 115, ma anche per reintrodurre ai commi 15-*bis* e 15-*ter* alcuni adeguamenti alle procedure attualmente previste dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 575 del 1994, la sanzione per colui il quale omette di aggiornare la patente di guida a seguito di variazione di residenza non apponendovi il tagliando di convalida o non esibendo la ricevuta rilasciata dal comune. L'abrogazione di tale sanzione lasciava un vuoto normativo non giustificabile.

Articolo 56. Le modifiche dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992 consentono l'adeguamento della normativa comunitaria (direttiva 91/43/CEE), come per gli articoli 119 e 116.

Inoltre l'abrogazione del comma 2 è dovuta al trasferimento della previsione normativa ivi contenuta nell'articolo 142 dello stesso decreto legislativo n. 285 del 1992, configurandosi questa come norma di comportamento.

Articolo 57. L'articolo 118 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è stato modificato al fine di prevedere il caso, precedentemente omissivo, di guida di filoveicoli senza patente.

Articolo 58. L'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è stato modificato nella rubrica ed è stato arricchito, al comma 2, con la previsione che anche i medici delle rappresentanze diplomatico-consolari possono effettuare la visita per la conferma di validità delle patenti di guida. Tale previsione è stata particolarmente sollecitata dal Ministero degli affari esteri e dal Dipartimento per gli italiani all'estero. Al comma 3 è stato previsto un adeguamento della norma alla legge « Bassanini » sulla semplificazione amministrativa. La modifica al comma 4, lettera *b*), rappresenta un adeguamento alle norme vigenti sulla validità delle patenti. La modifica al comma 4, lettera *d*), esclude che il giudizio di non idoneità dei conducenti possa essere emesso da uno dei medici autorizzati ai sensi del comma 2, prevedendo che sia invece emesso dalla commissione medica locale.

Al comma 5, si è ritenuto opportuno eliminare la Commissione medica centrale, del cui parere il Ministro dei trasporti e della navigazione avrebbe dovuto avvalersi in caso di decisione di ricorsi. La previsione di tale Commissione, peraltro mai istituita, rendeva ancora più lenta la procedura di decisione dei ricorsi, in quanto la Commissione stessa avrebbe dovuto rivolgersi agli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato. Si è quindi ritenuto opportuno reintrodurre la procedura precedentemente vigente.

Al comma 10 è stato previsto un ampliamento dei compiti del comitato tecnico in quanto lo stesso, essendo composto anche da medici, può formulare pareri su questioni attinenti all'idoneità fisica, anche con riferimento a casi specifici.

Articolo 59. L'aggiunta al comma 9 dell'articolo 121 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è stata dettata dalla circostanza che, per alcuni veicoli, l'applicazione dei doppi comandi rappresenta un onere eccessivo (veicoli per disabili, autovetture per il traino di rimorchi, eccetera). Al comma 11 è stata introdotta una puntualizzazione, peraltro già in atto presso gli uffici della Motorizzazione civile.

Articolo 60. La modifica dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992 introduce la possibilità che i soggetti di cui all'articolo 123, collegati telematicamente con il centro elaborazione dati della MCTC, possano stampare presso la propria sede i « fogli rosa » che attualmente ritirano presso l'ufficio provinciale della MCTC con la procedura informatica denominata « prenotamotorizzazione ». Rappresenta l'ampliamento alle autoscuole delle procedure innovative introdotte all'articolo 93. La modifica al comma 2 consentirà agli aspiranti conducenti di esercitarsi alla guida solo a seguito del superamento della prova teorica utilizzando l'autorizzazione per il residuo periodo di validità della stessa che rimane comunque fissata in sei mesi, così come previsto dal comma 6 del medesimo articolo. Nulla è innovato rispetto alle previsioni contenute nei commi 8 e 11 dell'articolo 121 relativamente ai termini entro i quali le prove d'esame debbano essere effettuate.

Articolo 61. All'articolo 123, comma 11, del decreto legislativo n. 285 del 1992, è stata inserita la previsione, già esistente nel precedente Codice, della sanzione prevista in caso di gestione di autoscuola abusiva.

Articolo 62. La modifica dell'articolo 124, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 285 del 1992 consente la guida delle macchine agricole con la patente della sottocategoria B1, introdotta dalla direttiva 91/439/CEE.

Articolo 63. La modifica dell'articolo 125 del decreto legislativo n. 285 del 1992 risulta anch'essa determinata dal recepimento della direttiva 91/439/CEE esplicitando la validità delle patenti di guida sia per le categorie A, B, C, D, che per le relative sottocategorie. Sono state inoltre previste in modo più chiaro le sanzioni data la difficoltà di applicazione che le stesse hanno trovato nel precedente testo.

Articolo 64. La modifica dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è stata determinata dalla necessità di puntualizzare la validità delle patenti di guida alla luce della direttiva 91/439/CEE. Inoltre è stata prevista la sanzione per colui che circola con certificato di abilitazione professionale scaduto. Infine, analogamente a quanto previsto dalla nuova formulazione dell'articolo 119, comma 2, sono state previste le modalità di conferma di validità della patente di guida per gli italiani residenti all'estero.

Articolo 65. La modifica dell'articolo 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992 prevede espressamente il ritiro della patente in caso di mancata presentazione alla visita di revisione nel termine stabilito. Sono stabilite inoltre le sanzioni per l'ipotesi di circolazione da parte del titolare della patente dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida. Infine sono state semplificate le procedure in materia di ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di revisione delle patenti.

Articolo 66. La modifica all'articolo 129 del decreto legislativo n. 285 del 1992 si è resa necessaria per semplificare la procedura in materia di ricorsi.

Articolo 67. All'articolo 130 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è stato previsto che, nel caso in cui la revoca costituisca sanzione amministrativa accessoria a sanzione penale, l'interessato possa conseguire una nuova patente dopo cinque anni dalla data del provvedimento prefettizio. Nel testo originario era consentito il conseguimento di una nuova patente solo nel caso in cui la revoca venisse applicata per mancanza di requisiti psico-fisici, al venimento, ovviamente, dei motivi che avevano determinato il provvedimento, mentre

nelle altre ipotesi la revoca della patente costituiva una sanzione perpetua.

Articolo 68. La modifica all'articolo 134 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è conseguente ad una sentenza della Corte costituzionale che si è espressa secondo la formulazione proposta.

Articolo 69. La modifica all'articolo 135 del decreto legislativo n. 285 del 1992 scaturisce dalla direttiva 91/439/CEE già recepita nell'ordinamento italiano. In particolare, è stato necessario differenziare le patenti rilasciate nell'ambito dei Paesi della Unione europea da quelle rilasciate negli altri Paesi extracomunitari. Tali patenti infatti sono sottoposte ad un regime differenziato essendo le prime automaticamente riconosciute in Italia e le seconde convertite a condizione di reciprocità.

Articolo 70. La modifica all'articolo 136 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è conseguente a quella apportata all'articolo 135.

Articolo 71. La modifica all'articolo 138 del decreto legislativo n. 285 del 1992 esclude particolari categorie di veicoli delle Forze armate da alcune prescrizioni tecniche contenute nel titolo III.

Articolo 72. La modifica all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è conseguente all'adeguamento dell'articolo 117 dello stesso decreto legislativo alle norme comunitarie. In particolare è stata correttamente riportata tra le norme di comportamento la limitazione imposta ai neopatentati in relazione alla velocità massima loro consentita sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. Ciò consente di estendere anche ai neo-patentati stranieri che circolano in Italia detta limitazione.

Articolo 73. La modifica all'articolo 143 del decreto legislativo n. 285 del 1992 chiarisce che sulle autostrade e sulle strade extraurbane con tre o più corsie per senso di marcia, la corsia di destra deve essere percorsa comunque dai veicoli che procedono lentamente dal momento che la attuale formulazione di « veicoli lenti » viene a volte intesa come prescrizione per i soli « veicoli pesanti ».

Articolo 74. L'articolo 151 del decreto legislativo n. 285 del 1992, oltre a correggere alla lettera *p*) del comma 1 una precedente definizione tecnica imprecisa, è stato integrato con due definizioni di segnalatori visivi al fine di completare la casistica dei dispositivi di segnalazione visiva. Ciò consente l'equipaggiamento con lampeggianti a luce gialla o arancione anche ai veicoli addetti alla sorveglianza e alla manutenzione delle strade. Sarà così possibile, al personale che opera utilizzando i suddetti veicoli, lavorare in condizioni di sicurezza.

Articolo 75. Le modifiche dell'articolo 153 del decreto legislativo n. 285 del 1992 servono a puntualizzare meglio le modalità di impiego dei fari fendinebbia ed a disciplinare le modalità di impiego dei dispositivi lampeggianti a luce gialla o arancione al fine di impedirne qualunque abuso nell'utilizzo.

Articolo 76. La modifica dell'articolo 154 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è una precisazione tecnica dal momento che non è definito cosa deve intendersi per « veicoli in marcia normale ».

Articolo 77. Le modifiche proposte all'articolo 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992 riguardano due comportamenti scorretti molto diffusi che non sono attualmente sanzionabili: quello relativo a veicoli lasciati in sosta in modo da ostacolare il passaggio dei pedoni e quello di sostare lasciando il motore in moto contribuendo ad aumentare l'inquinamento.

Articolo 78. La modifica all'articolo 164 del decreto legislativo n. 285 del 1992 chiarisce che i carichi disposti sui veicoli, se sono difficilmente percepibili, comunque siano collocati, non devono sporgere oltre la sagoma del veicolo stesso.

Articolo 79. La modifica all'articolo 165, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992 riguarda precisazioni formali in merito all'utilizzo dei dispositivi luminosi.

Articolo 80. Al comma 9 dell'articolo 167 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è stato inserito lo speditore tra i soggetti ai quali si applicano in solido le sanzioni amministrative; al comma 10 sono state definite le modalità per procedere alla

riduzione del carico in eccedenza ed alla successiva prosecuzione del viaggio, prevedendo il ritiro temporaneo della carta di circolazione della patente fino al ripristino delle normali condizioni di carico; infine, è stato abrogato il comma 11, per le motivazioni già espresse nelle note relative all'articolo 62 del Codice.

Articolo 81. All'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è stato esteso l'obbligo di utilizzo del casco ai conducenti di ciclomotori a due ruote ed ai motocicli anche se maggiorenni. Tale norma tende a garantire la sicurezza di tutti gli utenti delle due ruote anche in considerazione della forte riduzione della gravità delle conseguenze degli incidenti, riscontrata a seguito dell'introduzione dell'obbligatorietà dell'uso del casco per i minorenni. Inoltre si corregge una dizione non più attuale, alla luce della modifica dell'articolo 52 del Codice.

Articolo 82. L'abrogazione dei commi 10 e 11 dell'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992, deriva dalla modifica all'articolo 77 del Codice che introduce sanzioni su irregolarità riscontrata nella generalità dei veicoli, componenti ed entità tecniche.

Articolo 83. Si è ritenuto all'articolo 173, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992 di incrementare la sanzione pecuniaria a carico di chi non usa gli occhiali, pur essendone tenuto, durante la guida ovvero fa uso di apparecchi radiotelefonici.

Articolo 84. Le modifiche all'articolo 175 del decreto legislativo n. 285 del 1992 si sono rese necessarie:

per adeguare la definizione di motocarozzetta e per fare chiarezza sulle lettere *e)* ed *i)* del comma 2 che in parte prevedono la stessa situazione di divieto;

per sopprimere un riferimento ad altra legge non congruo;

per prevedere esplicitamente che le aziende che svolgono soccorso stradale in autostrada e che svolgono anche attività di riparazione devono essere autorizzate per tale attività;

per prevedere la sanzione anche per il caso di soccorso stradale non autorizzato in autostrada.

Articolo 85. La modifica all'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992 relativamente all'utilizzo dei sistemi di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, si è resa necessaria sia per chiarire la precedente formulazione sia per intervenire in modo più incisivo sugli abusi o sugli usi illegittimi di tali sistemi, normalmente riservati alle forze di polizia o ad enti, tassativamente indicati dalla norma, che espletano urgenti servizi di soccorso volti alla salvaguardia dell'incolumità individuale o collettiva. Al riguardo si è reso necessario individuare le fattispecie prevedendo una sanzione amministrativa sia per coloro che, abilitati in generale ai servizi di emergenza, ne facciano abuso, sia per coloro che utilizzino tali sistemi senza averne titolo. Proprio per tale motivo si è vietata la cessione a qualsiasi titolo di tali sistemi a persone che non possono disporne. È stato quindi previsto che il sistema di segnalazione a luce lampeggiante blu dovrà essere fornito, per i veicoli abilitati dalla legge, dall'amministrazione di appartenenza.

Articolo 86. Le modifiche all'articolo 180 del decreto legislativo n. 285 del 1992 rettificano la denominazione di un documento che deve essere in possesso dell'istruttore di scuola guida durante le esercitazioni degli allievi e chiariscono che la sanzione per la dimenticanza dei documenti di circolazione e di guida si applica una sola volta anche se la dimenticanza riguarda più documenti.

Articolo 87. La modifica all'articolo 181 del decreto legislativo n. 285 del 1992 coordina il testo con le recenti innovazioni introdotte dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, in relazione alla soppressione dell'obbligo di esporre sul veicolo il contrassegno attestante il pagamento delle tasse automobilistiche.

Articolo 88. All'articolo 186, comma 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992, è stata espressamente prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente anche per l'ipotesi di rifiuto di sottoporsi

al *test* alcoolimetrico che prima comportava soltanto la sanzione pecuniaria. Analoga disposizione è stata inserita nell'articolo 187 per il rifiuto di sottoporsi al *test* per l'accertamento dell'uso di sostanze stupefacenti.

Articolo 89. L'articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992 riguardante la contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti è stato riformulato prevedendo la possibilità di un accertamento preliminare su strada, che dovrebbe essere consentito da più moderne apparecchiature. Nel caso di positività è previsto il ritiro provvisorio della patente e sono state apportate modifiche per rendere più tempestiva l'irrogazione delle sanzioni.

Articolo 90. La modifica all'articolo 188 del decreto legislativo n. 285 del 1992 chiarisce meglio le modalità di applicazione della sanzione prevista dal comma 4 per il caso di uso improprio della autorizzazione rilasciata alle persone invalide.

Articolo 91. La modifica all'articolo 190 del decreto legislativo n. 285 del 1992 amplia la definizione di comportamento scorretto a danno dei pedoni prevedendo che è vietato non solo il comportamento che crea una situazione di pericolo, ma anche quello che determina una situazione di intralcio per i pedoni.

Articolo 92. La modifica all'articolo 192 del decreto legislativo n. 285 del 1992 costituisce soltanto un affinamento formale in relazione alle definizioni specifiche di « convoglio » e di « reparto » riferite ai militari in colonna su veicoli o appiedati.

Articolo 93. All'articolo 193, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono stati eliminati i richiami alla legge di depenalizzazione 24 novembre 1981, n. 689, mantenendo il precetto contenuto nell'articolo 21 della detta disposizione e richiamando opportunamente, per le sanzioni accessorie, l'articolo 213 del Codice. Si è resa, quindi, necessaria l'abrogazione di alcune disposizioni della citata legge (vedi articolo 231).

Articolo 94. La modifica all'articolo 195 del decreto legislativo n. 285 del 1992 serve a snellire una pratica automatica e ripetitiva riducendo il numero dei Mini-

steri concertanti per l'adeguamento degli importi delle sanzioni amministrative previste dal Codice.

Articolo 95. Con la modifica al comma 3 dell'articolo 196 del decreto legislativo n. 285 del 1992 si è inteso estendere l'obbligo della esecuzione della sanzione accessoria anche a taluni soggetti obbligati solidalmente. Nelle ipotesi di cui all'articolo 211, anch'esso modificato, la detta sanzione consiste in un *facere* il cui onere non può gravare solo sul trasgressore, ma deve invece far carico anche su chi ha la responsabilità del lavoro o dell'opera che si sta eseguendo in violazione alle norme del Codice. In tal modo si persegue con la sanzione accessoria anche il soggetto direttamente interessato all'esecuzione dell'opera abusiva, quale il proprietario o il committente dei lavori e non soltanto il semplice esecutore materiale.

Articolo 96. La modifica all'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992 si è resa necessaria a seguito di una sentenza della Corte costituzionale in merito alle procedure di notifica delle violazioni.

Articolo 97. La modifica all'articolo 203 del decreto legislativo n. 285 del 1992 consiste in una precisazione nel comma 1 per uniformare il testo alle modifiche dell'articolo 205, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 255 del 1994, n. 311 del 1994 e n. 437 del 1995.

Articolo 98. All'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, il termine di sessanta giorni entro cui il prefetto deve esaminare il verbale e gli atti ed emettere ordinanza motivata, è stato aumentato a novanta giorni, a decorrere dalla ricezione del ricorso inviato dall'organo accertatore. Ciò in quanto la prassi ha dimostrato la insufficienza del termine precedente e, per altro verso, in tal modo si consente un compiuto esame delle contestazioni, anche nell'interesse del ricorrente.

Articolo 99. L'articolo 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è stato integralmente sostituito sulla base dei principi affermati dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 255 del 1994, n. 311 del 1994 e n. 437 del 1995. La nuova formulazione della norma ammette che il giudice sia

adito anche in alternativa all'esperimento del ricorso al prefetto, ma solo quando i termini per quest'ultimo siano scaduti: e dunque in presenza di un titolo esecutivo. È inoltre espressamente previsto che l'opposizione all'autorità giudiziaria impedisce il ricorso del procedimento amministrativo.

L'ultimo comma prende in considerazione il caso in cui il primo atto a conoscenza dell'interessato sia la cartella esattoriale, prevedendo che da essa decorrano i termini per esperire i rimedi previsti dall'articolo.

Articolo 100. È stata apportata una modifica all'articolo 207, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, per estendere l'obbligo di pagamento in via breve da parte di conducente non residente in Italia che si trovi alla guida di veicolo immatricolato nel nostro Paese. In tal modo viene ad essere equiparato il conducente straniero, che guida un'auto italiana come quella, ad esempio, presa a noleggio senza conducente. Infatti, l'obbligato solidale, in quest'ultimo caso, è colui che sottoscrive il contratto di locazione (*ex* articolo 84) in luogo del proprietario del veicolo che è il noleggiatore (cfr. articolo 196, comma 1).

Articolo 101. Le modifiche apportate all'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992 tendono ad ampliare i campi di investimento dei proventi delle sanzioni pecuniarie, sia con riferimento agli organi statali che agli enti locali. Per questi ultimi, in particolare, è stato precisato che i citati fondi possono essere destinati anche all'addestramento ed all'aggiornamento del personale impiegato nei servizi di polizia stradale. Per quanto riguarda l'educazione stradale, l'Automobil Club d'Italia è ora espressamente indicato tra i soggetti che possono essere chiamati a collaborare a tal fine. Si è anche limitato ai comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti l'obbligo di inviare la deliberazione di giunta sulla ripartizione dei proventi, essendosi ritenuto che i dati relativi a comuni con minore popolazione non siano particolarmente significativi.

Articolo 102. Si è ritenuto di abrogare il comma 3 dell'articolo 210 del decreto legislativo n. 285 del 1992 per consentire il

pagamento in misura ridotta anche nei casi in cui la sanzione principale consegue la sanzione accessoria della confisca.

Articolo 103. Sempre in tema di sanzione accessoria si è proceduto ad apportare rilevanti modifiche all'articolo 211 del decreto legislativo n. 285 del 1992 per superare le notevoli difficoltà applicative dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive.

Articolo 104. L'articolo 213 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è stato quasi integralmente sostituito per separare il procedimento per i due istituti da esso disciplinati: il sequestro e la confisca come sanzione accessoria. Il primo mantiene la sua funzione di strumento cautelare diretto a conservare la cosa che potrebbe formare oggetto di confisca amministrativa ed il secondo mantiene la sua natura di sanzione con effetti di spoglio coatto della proprietà della cosa stessa. Per ambedue gli istituti sono stati fissati termini e procedure, con previsione puntuale e precisa, a salvaguardia e tutela del cittadino proprietario e con l'intento di semplificare la procedura per la loro applicazione. Previa consultazione con l'Amministrazione finanziaria, si è stabilito di introdurre specifiche norme per l'alienazione delle cose confiscate, al fine di ridurre i gravi oneri di custodia del bene sequestrato, che attualmente finiscono per gravare quasi integralmente sull'erario ed ottenere, allo stesso tempo, il maggior ricavo possibile nel caso di vendita. Le disposizioni formulate per raggiungere tali obiettivi sono da ritenersi compatibili con l'ordinamento vigente in materia di contabilità generale dello Stato ed anche a garanzia della massima trasparenza del procedimento.

Articolo 105. La modifica all'articolo 214 del decreto legislativo n. 285 del 1992 serve a capire una fattispecie sanzionatoria non prevista in precedenza in relazione al caso di recidiva di comportamenti di violazione alle norme del Codice che comportano la sanzione amministrativa accessoria del fermo del ciclomotore.

Articolo 106. Al comma 1 dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 285 del 1992 si è previsto che anche la patente di guida,

in caso di ritiro, sia inviata agli uffici della MCTC. Tale modifica è conseguente alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 575 del 1994 che attribuiscono alla Motorizzazione civile la competenza in materia di rilascio della patente di guida. È sembrato infatti opportuno che la patente ritirata sia inviata all'organo che l'ha emessa. È stato, inoltre, previsto che, nel caso in cui il ritiro dei documenti rappresenti di per sé una sanzione accessoria, l'interessato può chiedere che gli stessi vengano inviati, anziché agli uffici del luogo della commessa violazione agli uffici del luogo da lui indicato. Ciò rappresenta, indubbiamente, una facilitazione per l'utente che può adempiere alle prescrizioni omesse, per ottenere la restituzione dei documenti, nel luogo di residenza. L'eliminazione del riferimento alle macchine agricole si è resa necessaria in quanto il certificato di idoneità tecnica riguarda non solo esse ma anche i ciclomotori.

Articolo 107. All'articolo 217, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, è stata fissata la competenza territoriale dell'ufficio della Motorizzazione civile ai fini della sospensione della carta di circolazione, sia per i cittadini italiani che per gli stranieri. Inoltre, è stata prevista la possibilità che la carta di circolazione venga inviata, ai fini della sospensione, su richiesta dell'interessato, all'ufficio del luogo della propria residenza.

Articolo 108. La modifica all'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992 disciplina il procedimento di applicazione della sospensione dell'abilitazione per il personale che effettua servizi di scorta tecnica a veicoli o a trasporti in condizione di eccezionalità. Trattandosi di provvedimenti che incidono su un'abilitazione, si è ritenuto di poter mutuare la disciplina del procedimento di sospensione della patente di guida già prevista dall'articolo 218 affidandone la competenza al prefetto.

Articolo 109. È stato riformulato il comma 5 dell'articolo 223 del decreto legislativo n. 285 del 1992 prevedendo che il ricorso avverso il provvedimento di sospensione della patente venga inoltrato al Mi-

nistero dei trasporti e della navigazione per il tramite della prefettura. Inoltre è stato aggiunto il richiamo espresso all'articolo 218, comma 6, che prevede sanzioni penali nonché la revoca della patente per il caso di circolazione durante il periodo in cui la patente è sospesa.

Articolo 110. La modifica dell'articolo 224 del decreto legislativo n. 285 del 1992 consiste nel rinvio, per quanto riguarda la prevista comunicazione all'ufficio della MCTC, dei provvedimenti di sospensione e revoca adottati dal prefetto, alle procedure informatizzate previste dall'articolo 129, comma 3, dello stesso decreto legislativo, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 575 del 1994. Il rinvio in questione è dettato dalla necessità che le comunicazioni tra amministrazioni, soprattutto se operanti nel medesimo settore, avvengano utilizzando in via primaria i sistemi di collegamento telematico. È stato aggiunto altresì il richiamo espresso all'articolo 218, comma 6, per le ragioni esposte al punto precedente.

Articolo 111. Le integrazioni al comma 4 dell'articolo 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono dettate dall'esigenza di fissare una disciplina sulla percorribilità delle strade da parte dei mezzi d'opera fino a quando non saranno redatti gli elenchi delle strade non percorribili, prevedendo il rilascio da parte degli enti responsabili di una specifica attestazione di percorribilità e introducendo una sanzione per chi, pur avendola ottenuta, non abbia con sé la suddetta attestazione. Si precisa che chi circola senza aver ottenuto l'attestazione di percorribilità è sanzionabile ai sensi dell'articolo 10, in quanto vengono a mancare le condizioni specificamente previste al comma 7 dello stesso articolo per la circolazione dei mezzi d'opera.

Articolo 112. La modifica all'articolo 231 del decreto legislativo n. 285 del 1992 si è resa necessaria perché l'abrogazione della norma (articolo 13, terzo comma, ed articolo 21, primo comma, della legge n. 689 del 1981) deve intendersi limitata ai soli veicoli a motore e non anche ai natanti.

Articolo 113. Nell'articolo 234 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono stati adeguati i termini in scadenza o già scaduti per vari adempimenti. Si è precisato, tra l'altro, che i nuovi cantieri dovranno, comunque, essere dotati dei nuovi segnali.

Articolo 114. La modifica al comma 8 dell'articolo 235 del decreto legislativo n. 285 del 1992 prevede l'estensione dell'applicazione delle norme previgenti (ovvero vigenti alla data della loro prima immisione in circolazione) a tutte le macchine agricole e non solo ai complessi costituiti da trattrici e attrezzi comunque portati.

Articolo 115. Tale articolo, di chiusura, si rende necessario per mantenere il sistema sanzionatorio pecuniario entro un criterio di uniformità secondo la logica impostata fino dalla sua emanazione, in particolare per evitare che i successivi adeguamenti automatici delle sanzioni pecuniarie, come previsti dall'articolo 195, abbiano ad operare su importi con periodi temporali di riferimento diversi. Di fatto si adeguano sempre gli aumenti tenendo come anno zero di riferimento il 1992, di emanazione del decreto legislativo n. 285 del 1992.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera A, dopo le parole: « lungo l'intero tracciato » sono inserite le seguenti: « nonché di aree di servizio e di aree di parcheggio » e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Tutti gli svincoli e gli accessi sono dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione »;

b) alla lettera B, le parole: « spazi per la sosta, con accessi » sono sostituite dalle seguenti: « spazi per la sosta. Tutti gli svincoli e gli accessi sono ».

ART. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 10) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In presenza di opere di sostegno di qualunque genere ed estensione, esistenti a monte o a valle della strada ed adiacenti ad essa, il confine, sempre in mancanza degli atti di acquisizione o delle fasce di esproprio del progetto approvato, è costituito dal bordo più esterno dell'opera di sostegno »;

b) al numero 37), dopo le parole: « allo stazionamento » sono inserite le seguenti: « o alla circolazione ».

ART. 3.

1. Al comma 12 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, è

aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le sanzioni accessorie non si applicano in caso di violazione accertata entro i trenta minuti successivi all'entrata in vigore del divieto di cui al comma 1 ».

ART. 4.

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: « ai capilinea » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « ed ai taxi » e alla lettera e), dopo le parole: « dei veicoli » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « anche a tempo detemimato »;

b) al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Limitatamente al divieto di sosta, se la violazione è commessa con un velocipede o con un ciclomotore a due ruote, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lire trentacinquemiladuecentocinquanta a lire quarantunomila »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 15-bis. In caso di mancata segnalazione dell'ora di arrivo o di mancato azionamento del dispositivo di controllo della durata della sosta, la sanzione prevista dal comma 15 si applica per ogni periodo a decorrere dall'ora di accertamento. Si applica altresì la sanzione prevista all'articolo 157, commi 6 e 8 ».

ART. 5.

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, la parola: « automobilistico » è soppressa.

ART. 6.

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modi-

ficazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) il trasporto di blocchi di pietre naturali o di manufatti indivisibili, prefabbricati per l'edilizia, prodotti siderurgici e industriali compresi i coils e i laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, fino alla concorrenza della massa complessiva riportata nelle rispettive carte di circolazione e comunque in numero non superiore a cinque unità, purché almeno un carico delle cose indicate richieda l'impiego di veicoli eccezionali e la predetta massa complessiva non sia superiore a 38 t. se isolati a tre assi, a 48 t. se isolati a quattro assi, a 86 t. se complessi a sei assi e a 108 t. se complessi ad otto assi; i richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile »;

b) al comma 2-*bis*, le parole: « alla circolazione si intende concessa con il » sono sostituite dalle seguenti: « può essere concessa previo »;

c) al comma 5, le parole: « ovvero in uso proprio per necessità inerenti » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero per necessità strettamente inerenti »;

d) il comma 18 è sostituito dal seguente:

« 18. Chiunque, senza aver ottenuto l'autorizzazione, ovvero violando anche una sola delle prescrizioni e condizioni stabilite nell'autorizzazione relative ai percorsi prestabiliti, ai periodi temporali, all'obbligo di scorta della polizia stradale o tecnica, nonché superando anche uno solo dei limiti massimi dimensionali, di massa o di velocità, indicati nell'autorizzazione medesima, esegua uno dei trasporti eccezionali indicati nei commi 2, 3 e 7, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali indicato nel comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione centosettantacinquemila a lire quattromilione settecentomila »;

e) il comma 19 è sostituito dal seguente:

« 19. Chiunque esegua trasporti in condizione di eccezionalità ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza osservare le disposizioni del regolamento riguardanti i dispositivi supplementari di illuminazione ed i pannelli retroriflettenti ovvero senza rispettare le prescrizioni del regolamento che ammettono la facoltà di ridurre le dimensioni degli oggetti trasportati, nonché gli adempimenti imposti dal regolamento in caso di utilizzazione di veicoli di riserva, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque esegua trasporti in condizione di eccezionalità ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza rispettare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione e non comprese nel comma 18 »;

f) al comma 21, dopo le parole: « lettera n), » sono inserite le seguenti: « salvo che ciò sia espressamente consentito, comunque entro i limiti di cui all'articolo 62, nelle rispettive licenze od autorizzazioni al trasporto di cose »;

g) al comma 24, le parole: « commi 18, 19, 21 e 22 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 18, 21 e 22 »; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di massa previsti dall'articolo 62, ovvero dei limiti di massa indicati dalla autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede alla sospensione della patente di guida e al ritiro della carta di circolazione se il superamento è inferiore o pari al cinque per cento dei limiti di massa previsti dall'articolo 62 »;

h) al comma 25, le parole: « commi 18, 19, 21 e 22 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 18, 21 e 22 »;

i) dopo il comma 25 è inserito il seguente:

« 25-bis. Nelle ipotesi di violazione del comma 19, il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia prov-

veduto a sistemare il carico o il veicolo ovvero non abbia adempiuto alle prescrizioni omesse. Per ciò l'agente accertatore procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorché il carico o il veicolo siano stati sistemati ovvero quando sia stata adempiuta la prescrizione omessa »;

l) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 26-bis. Il personale abilitato che nel corso di una scorta tecnica non rispetta le prescrizioni o le modalità di svolgimento previste dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentottantasettemilacinquecento a lire duemilionitrecentocinquantamila. Ove, in periodo di due anni, il medesimo soggetto sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'abilitazione da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI ».

ART. 7.

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), le parole: « di cui al presente titolo » sono sostituite dalle seguenti: « previste dal presente Codice »;

b) al comma 4, le parole: « comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 6 ».

ART. 8.

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modi-

ficazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: « od occupare » sono soppresse;

b) al comma 2, le parole: « cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila » sono sostituite dalle seguenti: « centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Chiunque viola gli altri divieti di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila ».

ART. 9.

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « purché in adiacenza ai fabbricati » sono soppresse; dopo le parole: « non meno di 2 m » sono aggiunte le seguenti: « posta dal lato della carreggiata » e dopo le parole: « Le occupazioni non possono comunque ricadere » sono inserite le seguenti: « sull'area comune di intersezione dei marciapiedi ed »;

b) al comma 4, le parole: « la concessione » sono sostituite dalle seguenti: « l'autorizzazione ».

ART. 10.

1. Al comma 4 dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: « nelle autorizzazioni » sono inserite le seguenti: « o nelle concessioni ».

ART. 11.

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modi-

ficazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuove diramazioni di strade soggette ad uso pubblico. Nel regolamento sono stabilite le definizioni di accesso e di diramazione »;

b) al comma 3, le parole: « I passi carrabili » sono sostituite dalle seguenti: « Gli accessi possono essere utilizzati come passi carrabili. In tal caso ».

ART. 12.

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: « cartelli e altri mezzi pubblicitari » sono aggiunte le seguenti: « , fatta eccezione per le insegne di esercizio »;

b) il comma 13 è sostituito dal seguente:

« 13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine l'agente accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada »;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo pri-

vato, nei modi di legge a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e a custodirlo ponendo il relativo onere a carico dell'autore della violazione e in via tra loro solidale del proprietario o possessore del suolo.

13-ter. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto che emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge ».

ART. 13.

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: « per il rifornimento » sono inserite le seguenti: « , l'informazione »;

b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nell'ambito delle suddette pertinenze, i comuni tenuti all'adozione dei piani urbani di traffico ai sensi dell'articolo 36, istituiscono, lungo i principali itinerari di accesso ai centri abitati, appositi centri per l'informazione agli utenti, da realizzare all'interno di aree che comprendono altri servizi ».

ART. 14.

1. Al comma 4 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e

successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli enti proprietari delle strade, entro i centri abitati, possono derogare alle norme relative alla profondità dei manufatti protettivi degli attraversamenti e delle occupazioni longitudinali in sotteraneo collocati nelle fasce di pertinenza e nei punti singolari delle strade nel rispetto delle normative tecniche vigenti in materia ».

ART. 15.

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In sede di costruzione di nuove strade, la realizzazione di opere di sostegno che servono unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti è a carico dell'ente cui appartiene la strada, fermi restando a carico dei proprietari dei fondi l'obbligo e l'onere di manutenzione e di eventuale riparazione o ricostruzione di tali opere »;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Le opere di sostegno di qualunque genere, adiacenti alle strade e non rientranti nei confini stradali come definiti all'articolo 3, comma 1, numero 10), sono soggette alla vigilanza, ispezione e controllo dell'ente proprietario della strada, fermi restando a carico del proprietario di tali opere l'obbligo e l'onere di manutenzione, riparazione o ricostruzione »;

c) al comma 8, le parole: « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1 e 6 ».

ART. 16.

1. L'articolo 31 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 31. — (*Manutenzione delle ripe*). 1. — Gli enti proprietari della strada, nonché

gli organi nazionali e locali del servizio nazionale di protezione civile nell'esercizio dei compiti istituzionali indicati nell'articolo 3, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ciascuno per le rispettive competenze, sono tenuti alla vigilanza delle strade, ivi comprese le ripe sia a monte che a valle delle strade stesse.

2. I proprietari dei fondi laterali delle strade devono provvedere al mantenimento in stato di efficienza delle ripe dei fondi stessi situate sia a valle che a monte delle strade, in modo da prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

3. I soggetti indicati al comma 2 sono tenuti a impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'articolo 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta dei massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento o di sostegno, evitando di eseguire interventi che possono causare tali eventi.

4. Qualora i soggetti previsti al comma 2 non provvedano, l'ente proprietario della strada e, anche su segnalazione di quest'ultimo, gli organi nazionali e locali del servizio nazionale di protezione civile, dispongono, in via sostitutiva, previa diffida notificata al proprietario, a compiere l'attività richiesta entro un congruo termine gli interventi necessari a tutela della pubblica incolumità, e con addebito al medesimo proprietario delle spese sostenute.

5. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 2 e 3, ferme restando le responsabilità civili e penali eventualmente riconducibili a comportamenti negligenti o difformi da quelli prescritti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila.

6. La violazione suddetta importa a carico dell'autore della stessa la sanzione amministrativa accessoria del ripristino definitivo a proprie spese dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI, nonché il rimborso

delle spese sostenute dall'ente proprietario per il ripristino d'urgenza ».

ART. 17.

1. Al comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: « copertura delle spese » sono inserite le seguenti: « per gli accertamenti tecnici necessari alla compilazione degli elenchi di cui all'articolo 226 nonché ».

ART. 18.

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « piano urbano del traffico » sono aggiunte le seguenti: « e della sua attuazione »;

b) al comma 3, dopo le parole: « all'adozione » sono inserite le seguenti: « e all'attuazione »;

c) al comma 6, dopo le parole: « La redazione » sono inserite le seguenti: « , l'adozione e l'attuazione »; le parole: « deve essere predisposta » sono sostituite dalle seguenti: « devono essere predisposte »; le parole: « , sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto » sono soppresse;

d) al comma 10, le parole: « e alla sua realizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « , anche attraverso la nomina di un commissario *ad acta* ».

ART. 19.

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 14 è sostituito dai seguenti: « In caso di inot-

temperanza nel termine di quindici giorni dall'ingiunzione, provvede il Ministro dei lavori pubblici in via sostitutiva, anche attraverso la nomina di un commissario *ad acta*. Le relative spese sono poste a carico del bilancio degli enti inadempienti »;

b) il comma 15 è abrogato.

ART. 20.

1. All'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-*bis*. Chiunque circola con un velocipede che supera i limiti dimensionali fissati al comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI ».

ART. 21.

1. L'articolo 52 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 52. — (*Ciclomotori*). 1. — I ciclomotori sono veicoli a motore a due, tre o quattro ruote, aventi le seguenti caratteristiche:

a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc se a combustione interna. Nel caso dei ciclomotori a quattro ruote, denominati quadricicli leggeri, la massa a vuoto deve essere inferiore a 350 kg esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici; se dotati di motore diverso da quello a combustione interna ad accensione comandata, il limite di cilindrata è sostituito dal limite della potenza massima netta che non deve superare i 4 kw;

b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h.

2. I ciclomotori a tre o a quattro ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci.

3. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei ciclomotori e le modalità per il loro controllo sono stabilite, in adempimento alle direttive comunitarie, con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite-Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, ove non contrastino con il diritto comunitario. Se non diversamente disposto, si applica il regolamento ».

ART. 22.

1. L'articolo 53 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 53. — (*Motoveicoli*). 1. — I motoveicoli sono veicoli a motore, eventualmente dotati di due sistemi diversi di propulsione, a due, a tre o a quattro ruote, e si distinguono in:

a) motocicli: veicoli a due ruote, con o senza carrozzino laterale, muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cc se a combustione interna o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;

b) tricicli: veicoli a tre ruote simmetriche, muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cc se a combustione interna o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;

c) quadricicli: veicoli non compresi tra i quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto non supera 400 kg o 550 kg per i veicoli destinati al trasporto merci, esclusa in ogni caso la massa delle batterie per i

veicoli elettrici, dotati di motore con potenza massima non superiore a 15 kw.

2. I tricicli e i quadricicli possono essere destinati:

a) al trasporto di persone;

b) al trasporto promiscuo di persone e cose;

c) al trasporto di cose;

d) al trasporto specifico, se sono muniti permanentemente di speciali attrezzature per il trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni;

e) ad uso speciale, se caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi. Su tali veicoli è consentito il trasporto dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature.

3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale.

4. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei motoveicoli e le modalità per il loro controllo sono stabilite, in adempimento alle direttive comunitarie, con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite-Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, ove non contrastino con il diritto comunitario. Se non diversamente disposto, si applica il regolamento ».

ART. 23.

1. Al comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « esclusi i motoveicoli » sono sostituite dalle seguenti: « esclusi i ciclomotori ed i motoveicoli »;

b) alla lettera g), le parole: « e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse » sono soppresse;

c) alla lettera n), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Entro i limiti previsti dall'articolo 62, tali veicoli possono essere utilizzati per il trasporto di cose diverse da quelle sopra specificate, qualora non osti il relativo titolo al trasporto di cose ».

ART. 24.

1. Al comma 1 dell'articolo 56 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: « Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2 dell'articolo 53, i rimorchi » sono sostituite dalle seguenti: « I rimorchi ».

ART. 25.

1. All'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Oltre che per attività agricole e forestali, le macchine agricole possono essere utilizzate da enti e consorzi pubblici per la manutenzione di parchi e giardini dagli stessi gestiti, nonché da aziende private appositamente incaricate dai predetti; possono altresì portare attrezzature destinate all'esecuzione di dette attività, purché nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 104 »;

b) al comma 2:

1) i numeri 2) e 3) della lettera a) sono sostituiti dai seguenti:

« 2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte per l'applicazione di apparecchia-

ture per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto, per conto delle aziende agricole e forestali, di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di attrezzature o parti di esse funzionali al loro uso, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 104;

3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato al trasporto del conducente e di prodotti agricoli, sostanze ad uso agrario, macchine ed attrezzature agricole ed accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie. I complessi così costituiti non possono superare 1,60 m. di larghezza, 4,00 m. di lunghezza e 2,55 m. di altezza. La massa complessiva a pieno carico non può eccedere 1,5 tonnellate »;

2) i numeri 1) e 2) della lettera *b*) sono sostituiti dai seguenti:

« 1) macchine agricole operatrici: macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto, per conto delle aziende agricole e forestali, di prodotti e sostanze di uso agrario, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera *a*), numero 3), nonché di attrezzature o parti di esse funzionali al loro uso, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 104;

2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera *a*), numero 3) »;

c) al comma 3, le parole: « equivalente non devono essere idonee a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine agricole a ruote metalliche, » sono sostituite dalle seguenti: « riconosciuto equivalente dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della MCTC, non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine agricole semoventi a ruote metalliche, »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), e di cui alla lettera b), numero 1), ad almeno due assi, possono essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti non superiore a due, escluso, nel caso delle macchine agricole semoventi, quello del conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti, purché muniti di attrezzatura riconosciuta idonea dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della MCTC ».

ART. 26.

1. Il comma 4 dell'articolo 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« 4. Ai fini della circolazione su strada, le macchine operatrici semoventi a ruote pneumatiche o a sistema riconosciuto equivalente dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della MCTC non devono essere idonee e superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote metalliche, semipneumatiche o a cingoli metallici, purché muniti di sovrappattini, nonché le macchine operatrici ad un asse con carrello per il conducente non devono essere idonee a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h ».

ART. 27.

1. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « cancellati dal PRA » sono sostituite dalle seguenti: « cancellati o non iscritti al PRA »;

b) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: « Detti

veicoli, per poter circolare devono essere iscritti al PRA ed essere immatricolati secondo le norme del presente Codice»; al quarto periodo, dopo le parole: « Il regolamento stabilisce » la parola: « anche » è soppressa;

c) il comma 5 è abrogato;

d) al comma 6, le parole: « di cui al comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 4 ».

ART. 28.

1. All'articolo 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: « Ministero dei trasporti » sono aggiunte le seguenti: « e della navigazione »;

b) al comma 7, le parole: « , salvo quanto disposto dall'articolo 167, » sono soppresse e dopo le parole: « articolo 10 » sono aggiunte le seguenti: « , comma 18 ».

ART. 29.

1. Al comma 1 dell'articolo 63 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È altresì ammesso il traino di più di un veicolo per i complessi di veicoli atipici con velocità massima, per costruzione, di 25 km/h, adibiti esclusivamente al trasporto di persone, su percorsi, aree e strade pre-stabiliti, comunque a scarsa densità di traffico, ed autorizzati dall'ente proprietario della strada dopo aver verificato la compatibilità della circolazione di detti complessi di veicoli con la sicurezza dei pedoni e degli altri veicoli ».

ART. 30.

1. Al comma 10 dell'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, la

parola: « presenti » è sostituita dalla seguente: « previsti ».

ART. 31.

1. Al comma 1 dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, l'ultimo periodo è soppresso.

ART. 32.

1. Al comma 7 dell'articolo 76 del decreto legislativo 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: « l'autotelaio » sono sostituite dalle seguenti: « il telaio attrezzato » e le parole: « all'autotelaio » sono sostituite dalle seguenti: « al telaio attrezzato ».

ART. 33.

1. All'articolo 77 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «dispositivi» è sostituita, ovunque ricorra, dalle seguenti: « loro componenti o entità tecniche »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Chiunque importa o produce per la commercializzazione nel territorio nazionale o commercializza veicoli, componenti o entità tecniche non rispondenti alle prescrizioni di cui all'articolo 75, comma 3, o non conformi al tipo omologato, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilionecentosettantacinquemila a lire quattromilionisettecentomila. Detti veicoli, componenti o entità tecniche sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai fini della successiva distruzione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI ».

ART. 34.

1. All'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Per le autovetture, per gli autoveicoli per trasporto promiscuo, per le autocaravan ed i veicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per i veicoli atipici assimilati ad una delle predette categorie ai sensi dell'articolo 59, comma 1, la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia »;

b) al comma 4:

1) dopo le parole: « compreso quello del conducente, » sono inserite le seguenti: « per le autocaravan e »;

2) dopo le parole: « e per veicoli atipici » sono inserite le seguenti: « assimilati ad una delle predette categorie ai sensi dell'articolo 59, comma 1, »;

3) le parole: « , salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6 » sono soppresse;

c) al comma 8, le parole: « per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t » sono sostituite dalle seguenti: « per le revisioni periodiche dei veicoli a motore e dei loro rimorchi capaci di contenere al massimo sedici persone escluso il conducente ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t nonché dei rimorchi dagli stessi trainabili »;

d) al comma 13, le parole: « la carta di circolazione, la certificazione della »

sono sostituite dalle seguenti: « la documentazione relativa alla »; il secondo periodo è soppresso.

ART. 35.

1. All'articolo 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 10-bis. Qualora per l'immatricolazione del veicolo sia necessario apposito titolo, la perdita dello stesso comporta la revoca della carta di circolazione e il ritiro delle targhe. Della revoca e del ritiro viene data comunicazione al PRA ».

ART. 36.

1. All'articolo 83 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'immatricolazione ad uso proprio degli autobus, degli autoveicoli destinati al trasporto specifico di persone con più di otto posti a sedere escluso il conducente, delle autoambulanze e dei veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, può essere effettuata solo a nome di enti pubblici, imprenditori, collettività, per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse con la loro attività, a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione generale della MCTC sulla sussistenza di tali necessità, secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti e della navigazione con decreti ministeriali ».

ART. 37.

1. All'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettere a) e b), le parole: « i veicoli » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « gli autoveicoli »;

b) al comma 5, le parole: « della prescritta licenza » sono sostituite dalle seguenti: « del prescritto titolo ».

ART. 38.

1. All'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i veicoli elencati al comma 2, ad esclusione di quelli della lettera *c)*, può essere consentito l'uso proprio, alle condizioni e nei limiti previsti dai regolamenti comunali »;

b) al comma 2, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* i motocicli con carrozino laterale »;

c) al comma 3, le parole: « della licenza comunale d'esercizio » sono sostituite dalle seguenti: « del prescritto titolo »;

d) al comma 4, le parole: « destinato a tale uso » sono sostituite dalle seguenti: « munito del prescritto titolo »;

e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *4-bis.* Chiunque, pur essendo munito del prescritto titolo, guida o adibisce a noleggio con conducente per trasporto di persone un veicolo, senza rispettare le condizioni e i limiti di cui allo stesso titolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e della licenza, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI ».

ART. 39.

1. All'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modi-

ficazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « Chiunque guidi un taxi senza essere munito della relativa licenza » sono sostituite dalle seguenti: « Chiunque guida o adibisce a servizio di piazza per trasporto di persone un veicolo senza essere munito del prescritto titolo »;

b) al comma 3, le parole: « Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza » sono sostituite dalle seguenti: « Chiunque, pur essendo munito del prescritto titolo, guida o adibisce a servizio di piazza per trasporto di persone un veicolo senza rispettare le condizioni ed i limiti di cui allo stesso titolo ».

ART. 40.

1. All'articolo 87 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Ai servizi di linea per trasporto di persone possono altresì essere destinate le autovetture, qualora ciò sia motivato da particolari esigenze di economicità dei servizi stessi o da esigenze plano-altimetriche del percorso da servire. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono stabiliti i casi in cui ricorrono dette esigenze e le caratteristiche tecnico-funzionali delle autovetture da destinare a tale uso »;

b) al comma 3, le parole: « nulla osta » sono sostituite dalle seguenti: « prescritto titolo » e le parole: « ad accordare le relative concessioni » sono soppresse;

c) al comma 4, le parole: « titolo legale » sono sostituite dalle seguenti: « prescritto titolo » e le parole: « l'utilizzo di veicoli » sono sostituite dalle seguenti: « l'utilizzo di autobus »;

d) al comma 6, le parole: « per le quali ha titolo legale » sono sostituite dalle seguenti: « individuate nel prescritto titolo ».

ART. 41.

1. All'articolo 88 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « della autorizzazione prescritta » sono sostituite dalle seguenti: « del prescritto titolo »;

b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di autoveicoli la cui utilizzazione sia subordinata al rilascio di apposito titolo per il trasporto di cose, l'ufficio provinciale della MCTC, che ha rilasciato il titolo, sulla base della segnalazione dell'agente o organo accertatore, procede alla verifica del permanere dei requisiti in base ai quali l'impresa ha ottenuto il titolo stesso ».

ART. 42.

1. All'articolo 90 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « della autorizzazione prescritta » sono sostituite dalle seguenti: « del prescritto titolo »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque adibisce al trasporto di cose per conto di terzi in servizio di piazza veicoli non muniti del prescritto titolo o violando le prescrizioni e i limiti di cui allo stesso titolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentottantasettemilacinquecentocinquanta a lire duemilioneitrecentocinquantamila. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa

accessoria del ritiro della carta di circolazione e del titolo, ove ricorre, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI ».

ART. 43.

1. All'articolo 92 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Chiunque circoli senza avere con sé l'estratto dei documenti di cui al comma 1 o la ricevuta di cui al comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila ».

ART. 44.

1. All'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Al fine di realizzare la più ampia diffusione sul territorio dei punti di erogazione dei propri servizi, la Direzione generale della MCTC può attivare per le operazioni di cui al presente comma ad eccezione dei casi di cui al comma 3, per le operazioni di cui all'articolo 94, comma 2, compresi gli aggiornamenti per trasferimento di residenza non previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le operazioni previste all'articolo 101, comma 2, ed all'articolo 102, commi 2 e 4, del presente Codice, sportelli telematici collegati con il centro elaborazione dati della MCTC, anche presso i soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, ivi compresi gli studi di consulenza automobilistica dell'ACI. I criteri, le modalità ed i requisiti per lo svolgimento delle operazioni di cui al presente comma sono stabiliti con regolamento del Ministro

dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro per la funzione pubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le tariffe massime concernenti l'attività svolta, ai sensi del presente comma, dai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, sono determinate dalle province. Conseguentemente sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, e al secondo periodo del comma 3 del medesimo articolo le parole: « minime e massime di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « determinate dalle province »;

b) al comma 7, dopo le parole: « del titolo VI » sono aggiunte le seguenti: « , salvo che, successivamente alla rilevazione della violazione, il veicolo sia stato immatricolato ».

ART. 45.

1. All'articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « da lire un milione a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « da lire unmilione-centosettantacinquemila a lire quattromilionisettecentomila »;

b) al comma 4, le parole: « da lire 500 mila a lire 2 milioni e 500 mila » sono sostituite dalle seguenti: « da lire cinquecentottantasettemilacinquecentocinquanta a lire duemilionitrecentocinquantamila ».

ART. 46.

1. All'articolo 95 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, le parole: « ed estratto della carta di circolazione » sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 5, le parole: « deve richiedere una nuova immatricolazione. » sono sostituite dalle seguenti: « ne richiede il duplicato presentando domanda all'ufficio provinciale della Direzione generale della MCTC. »;

d) al comma 7, le parole: « l'estratto della carta di circolazione » sono sostituite dalle seguenti: « la carta provvisoria » e le parole: « trentacinquemiladuecentocinquanta a lire centoquarantunomila » sono sostituite dalle seguenti: « cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila ».

ART. 47.

1. All'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: « passaggi di proprietà » sono sostituite dalle seguenti: « l'annotazione dei trasferimenti di residenza del titolare del contrassegno »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Chiunque effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre il limite previsto dall'articolo 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila. »;

c) al comma 6, le parole: « , ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso articolo 52, » sono soppresse; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In tal caso, il ciclomotore è considerato motoveicolo ai soli fini dell'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 115 e 116, commi 12, 13 e 14 »;

d) al comma 8, dopo le parole: « sprovvisto del contrassegno di identificazione » sono inserite le seguenti: « ovvero in posizione non conforme a quella stabilita dal regolamento »;

e) il comma 14 è sostituito dal seguente:

« 14. Alle violazioni di cui ai commi 5 e 6 consegue il fermo amministrativo del ciclomotore sino agli accertamenti tecnici operati dall'ufficio provinciale della MCTC, al quale l'organo di polizia stradale, che ha proceduto alla contestazione, trasmette il certificato di idoneità tecnica. All'esito degli accertamenti, verificata la corrispondenza del ciclomotore al tipo approvato ed omologato, cessano gli effetti del fermo. Qualora, invece, sia accertato il persistere della irregolarità, ovvero l'interessato non presenti il ciclomotore alla suddetta verifica entro sessanta giorni dalla contestazione o notifica della violazione, è disposta la confisca secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI »;

f) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 14-bis. Alla violazione prevista dal comma 8 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del ciclomotore, fino all'esibizione del contrassegno, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI ».

ART. 48.

1. Al comma 1 dell'articolo 98 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: « all'obbligo di munire della carta di circolazione » sono inserite le seguenti: « o del certificato di idoneità tecnica » e dopo le parole: « di cui agli articoli 93, » è inserita la seguente: « 97, ».

ART. 49.

1. Al comma 1 dell'articolo 99 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e

successive modificazioni ed integrazioni, le parole: « accertamento e di controllo dell'idoneità tecnica, » sono sostituite dalle seguenti: « approvazione o di trasformazione o di allestimento, per trasferimento nell'ambito della rete di vendita delle case costruttrici, ».

ART. 50.

1. Al comma 13 dell'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: « commi 5, 6 e 10 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 5, 6, 9 e 10 ».

ART. 51.

1. All'articolo 104 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 10, 11, 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti:

« 10. Chiunque circola su strada con una macchina agricola in violazione delle norme sul bloccaggio degli attrezzi e sui pannelli e dispositivi di segnalazione visiva di cui al comma 9 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila.

11. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale senza aver ottenuto l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentottantasettemilacinquecentocinquanta a lire duemilionitrecentocinquantamila.

12. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila.

13. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla san-

zione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila. Il viaggio può proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria »;

b) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

« 13-bis. Dalla violazione del comma 11 conseguono le sanzioni amministrative accessorie previste dai commi 24 e 25 dell'articolo 10, relativamente alla carta di circolazione o al certificato di idoneità tecnica ».

ART. 52.

1. Al comma 8 dell'articolo 110 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: « o del certificato di idoneità tecnica alla circolazione » sono soppresse.

ART. 53.

1. Al comma 4 dell'articolo 112 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: « carta di circolazione » sono inserite le seguenti: « o del certificato di idoneità tecnica alla circolazione ».

ART. 54.

1. All'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici.

1-bis. L'età minima per guidare veicoli o condurre animali è:

a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale, per condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;

b) anni quattordici per guidare ciclomotori.

1-ter. L'età minima per la guida dei veicoli per i quali è richiesta la patente di cui all'articolo 116 è:

a) anni sedici:

1) per la sottocategoria A1, a condizione che non vengano trasportate altre persone;

2) per la sottocategoria B1, a condizione che non vengano trasportate altre persone;

b) anni diciotto:

1) per la categoria A salvo quanto previsto dall'articolo 117;

2) per le categorie B, B+E;

3) per le categorie C, C+E e sottocategorie corrispondenti;

c) anni ventuno:

1) per le categorie D, D+E e sottocategorie corrispondenti;

2) per la guida dei mezzi adibiti al servizio di emergenza, di soccorso stradale o di rimozione dei veicoli, purché in possesso della relativa patente di guida da almeno un anno.

1-quater. L'età minima per la guida dei veicoli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale di cui all'articolo 116 è:

a) anni diciotto per la guida dei veicoli delle categorie C e C+E la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 7.5 t;

b) anni ventuno in tutti gli altri casi »;

b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Qualora si tratti dei veicoli di cui al comma 1-ter, lettera c), ovvero dei veicoli di cui al comma 1-quater è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila. »;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il minore di anni diciotto, munito di patente di guida, che trasporta altre persone è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila ».

ART. 55.

1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. La patente di guida conforme al modello comunitario, come previsto nel regolamento, può contenere le indicazioni del gruppo sanguigno del titolare il quale è tenuto a verificarne l'esattezza. Tale indicazione non vale comunque in nessun caso come autorizzazione all'esecuzione di eventuale trasfusione. La patente di guida autorizza a guidare i veicoli delle seguenti categorie:

a) categoria A: motocicli, con o senza carrozino laterale;

b) categoria B:

1) autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore 3,5 t; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio leggero;

2) complessi di veicoli composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio: la massa massima autorizzata del complesso non deve superare 3,5 t e la massa massima autorizzata del rimorchio non deve eccedere la massa a vuoto della motrice;

c) categoria B+E: complessi di veicoli composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio il cui insieme non rientri nella categoria B;

d) categoria C: autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata superi 3,5 t; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio leggero;

e) categoria C+E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria C e da un rimorchio non leggero;

f) categoria D: autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio leggero;

g) categoria D+E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio non leggero.

3-bis. Nell'ambito delle categorie A, B, C, C+E, D e D+E è rilasciata una patente specifica per guidare i veicoli delle seguenti sottocategorie:

a) sottocategoria A1: motocicli leggeri: motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 kW;

b) sottocategoria B1: tricicli e quadricicli a motore di cui all'articolo 53;

c) sottocategoria C1: autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata supera 3,5 t senza eccedere 7,5 t; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio leggero;

d) sottocategoria C1+E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante

nella sottocategoria C1 e da un rimorchio non leggero, semprechè la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12 t e la massa massima autorizzata del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice;

e) sottocategoria D1: autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto ma non supera i sedici, sempre escluso il posto del conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio leggero;

f) sottocategoria D1+E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella sottocategoria D1 e da un rimorchio non leggero, sempreché:

1) la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12 t e la massa massima autorizzata del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice;

2) il rimorchio non sia utilizzato per il trasporto di persone »;

b) al primo periodo del comma 5, dopo le parole: « delle categorie A, B, C e D » sono inserite le seguenti: « e delle relative sottocategorie »; il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare le protesi prescritte, ove ricorrano, gli adattamenti del veicolo, se richiesti, e la particolare disposizione dei comandi, se necessaria. »;

c) al comma 6, dopo le parole: « delle categorie C e D » sono inserite le seguenti: « e delle relative sottocategorie »; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La patente per le categorie B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E può essere rilasciata unicamente a coloro che siano già titolari di patente rispettivamente delle categorie B, C1, C, D1 o D »;

d) il primo periodo del comma 8 è sostituito dai seguenti: « In aggiunta alla patente di guida è necessario conseguire un certificato di abilitazione professionale

per guidare: *a)* motoveicoli per trasporto persone, autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo in servizio di noleggio con conducente e taxi; *b)* autobus, autotreni, autoarticolati e autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per trasporto di scolari; *c)* autoveicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva superiore a 7,5 t se il conducente è di età inferiore agli anni ventuno. Detto certificato è rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della MCTC sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esame stabiliti nel regolamento »;

e) il comma 14 è abrogato;

f) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:

« *15-bis.* Il titolare di patente di guida che omette di dichiararne il possesso in occasione della richiesta di trasferimento di residenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del capo 1, sezione II, del titolo VI.

15-ter. Il titolare di patente di guida che omette di apporvi il tagliando di convalida di cui al comma 11, ovvero, nelle more della ricezione dello stesso, non esibisce la ricevuta rilasciata dal comune, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentaduemiladuecentocinquanta a lire quarantunomila ».

ART. 56.

1. All'articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* L'autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25 kW o con

rapporto potenza/massa superiore a 0,16 kW/kg o motocicli con carrozino laterale con un rapporto potenza/massa superiore a 0,16 kW/Kg è subordinata al conseguimento della patente A da almeno due anni. Questa condizione preliminare non è richiesta se il candidato è di età non inferiore a ventuno anni e supera una prova specifica di controllo delle capacità e dei comportamenti »;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 3, le parole: « ai commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1 »;

d) al comma 4, dopo le parole: « limitazioni alla guida », le parole: « e alla velocità » sono soppresse;

e) il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: « Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila ».

ART. 57.

1. All'articolo 118 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive integrazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 12 è sostituito dal seguente:

« 12. Chiunque guida filoveicoli senza essere munito della relativa patente di guida è soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 116, comma 13 »;

b) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

« 12-bis. Chiunque guida filoveicoli senza essere munito del certificato di abilitazione professionale, quando richiesto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila ».

ART. 58.

1. All'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole: « per il conseguimento » sono inserite le seguenti: « e la conferma di validità »;

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per la conferma di validità delle patenti di guida, tranne che per i casi previsti dal comma 4, può altresì essere effettuato dal medico fiduciario delle rappresentanze diplomatico-consolari. »;

c) al comma 3, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « sei »;

d) al comma 4, lettera b), la parola: « autocarri » è sostituita dalla seguente: « autoveicoli »; le parole: « adibiti al trasporto di cose » sono soppresse e dopo la parola: « operatrici » è aggiunta la seguente: « eccezionali »;

e) la lettera d) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

« d) di coloro nei confronti dei quali il medico di cui al comma 2 esprima un giudizio di non idoneità. »;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministero dei trasporti e della navigazione. Questi decide, sentita la Commissione medica centrale istituita presso il Ministero dei trasporti e della navigazione. Tale Commissione esprime il suo parere avvalendosi eventualmente di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato, ovvero per i residenti nella provincia autonoma di Bolzano, avvalendosi della commissione provinciale istituita in detta provincia ai sensi della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1. La anzidetta commissione ha altresì il compito, su

richiesta del suddetto Ministero, di esprimere il parere su particolari aspetti dell'idoneità psichica e fisica alla guida, nonché sul coordinamento e sull'indirizzo delle attività delle commissioni mediche locali »;

g) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il predetto comitato, su richiesta del Ministero dei trasporti e della navigazione — Direzione generale della MCTC, formula altresì pareri su questionari attinenti l'idoneità fisica e psichica alla guida, anche con riferimento a casi specifici nonché sugli atti di coordinamento e indirizzo dell'attività delle commissioni mediche locali ».

ART. 59.

1. All'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione sono individuate particolari categorie di veicoli che per le loro caratteristiche tecnico-economico-funzionali possono essere esentate dall'installazione dei doppi comandi »;

b) al comma 11, dopo le parole: « quinto giorno » è inserita la seguente: « lavorativo ».

ART. 60.

1. All'articolo 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « per esercitarsi alla guida » sono aggiunte le seguenti: « dall'ufficio provinciale della Di-

rezione generale della M.C.T.C., che a tal fine può avvalersi, secondo modalità e procedure stabilite dalla Direzione generale della M.C.T.C., dei soggetti di cui all'articolo 123 »;

b) al comma 2, dopo le parole: « L'autorizzazione consente all'aspirante » sono inserite le seguenti: « che abbia superato la prova teorica »;

c) al comma 7, le parole: « chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma » sono sostituite dalle seguenti: « chiunque, senza l'autorizzazione per l'esercitazione ovvero prima di aver superato la prova teorica, guida ».

ART. 61.

1. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, primo periodo, le parole: « Chiunque gestisce un'autoscuola » sono sostituite dalle seguenti: « Chiunque svolge attività di autoscuola »;

b) il secondo periodo del comma 11 è soppresso.

ART. 62.

1. All'articolo 124 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) della sottocategoria B1 per la guida delle macchine agricole che non superano i limiti di massa e dimensioni stabilite per i motoveicoli; »;

b) il comma 3 è abrogato.

ART. 63.

1. All'articolo 125 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive mo-

dificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Inoltre: *a)* le patenti delle sottocategorie C1 e D1 sono valide anche per la guida dei veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria B; *b)* le patenti delle categorie C+E e D+E sono valide anche per la guida dei veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria B+E; *c)* la patente di categoria C+E è valida anche per la guida dei veicoli della categoria D+E se il suo titolare è anche abilitato alla guida dei veicoli della categoria D; *d)* la patente di categoria A e quella di sottocategoria A1 sono valide per la guida sul territorio nazionale dei veicoli per i quali è richiesta la patente della sottocategoria B1; *e)* la patente di categoria B è valida per la guida sul territorio nazionale dei veicoli per i quali è richiesta la patente della sottocategoria A1 »;

b) al comma 2, le parole: « delle categorie A, B, C e D » sono soppresse;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Chiunque guida un veicolo per il quale è richiesta una patente di categoria o sottocategoria diversa da quella di cui è in possesso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Parimenti chiunque, munito di patente speciale, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero un veicolo per la cui guida è prevista una patente di categoria diversa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centodiciassettmilacinquecento a lire quattrocentosettantamila »;

e) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Le sanzioni previste ai commi 3 e 5 sono raddoppiate quando la violazione è commessa da conducente con patente di guida di categorie A, A1 e B1 alla guida di macchine agricole e operatrici eccezionali nonché di autoveicoli ».

ART. 64.

1. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e del certificato di abilitazione professionale »;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le patenti di guida delle categorie A e B, e relative sottocategorie, sono valide per dieci anni; dopo il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni e dopo il settantesimo anno sono valide per tre anni »;

c) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Le patenti speciali di guida delle categorie A e B, e relative sottocategorie, sono valide per cinque anni e per tre anni dopo il settantesimo anno di età.

2-bis. La patente di guida della categoria C e quella della sottocategoria C1 sono valide per cinque anni e per due anni dopo il sessantacinquesimo anno di età.

2-ter. La patente di guida della categoria D e quella della sottocategoria D1 sono valide per cinque anni fino al compimento del sessantesimo anno. È confermata di anno in anno fino al compimento del sessantacinquesimo anno previo accertamento dei requisiti fisici e psichici presso

la commissioni mediche di cui all'articolo 119, comma 4 »;

d) al comma 4, la parola: « autocarri » è sostituita dalla seguente: « autoveicoli »; le parole: « adibiti al trasporto di cose » sono soppresse e dopo la parola: « operatrici » è aggiunta la seguente: « eccezionali »;

e) al comma 5, dopo le parole: « La validità della patente è confermata » sono inserite le seguenti: « , con decorrenza dalla data della visita medica, » e dopo le parole: « di cui all'articolo 119, comma 5. » è inserito il seguente periodo: « Ove gli uffici, le commissioni o i sanitari di cui sopra siano collegati telematicamente con il sistema informativo automatizzato della Direzione generale della MCTC protranno stampare in tempo reale il tagliando di convalida, consegnandolo all'utente al termine della visita medica conclusasi positivamente »;

f) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Per i cittadini italiani residenti all'estero o che vi dimorino per un periodo di almeno sei mesi, la conferma di validità della patente può essere attestata dall'autorità diplomatico-consolare competente per territorio sulla base della visita effettuata dai sanitari di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 119 »;

g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Chiunque guida con patente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI »;

h) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. Chiunque omette di apporre sulla patente il tagliando di convalida di cui al comma 5 ovvero nelle more

della ricezione dello stesso, non esibisce il certificato medico prescritto per la conferma di validità della patente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentacinquemiladuecentocinquanta a lire centoquarantunomila.

7-ter. Chiunque guida con certificato di abilitazione professionale la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro del certificato di abilitazione professionale con le medesime procedure previste dall'articolo 216 per il ritiro della carta di circolazione ».

ART. 65.

1. All'articolo 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La patente di guida è ritirata al titolare che non si è presentato alla revisione entro il termine stabilito »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3 Chiunque circoli nonostante sia stato dichiarato, a seguito dell'accertamento sanitario o dall'esame di idoneità sostenuto ai sensi del comma 1, temporaneamente inidoneo alla guida, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila e alla sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. »;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Avverso il provvedimento di revisione della patente di guida di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di ricezione, al Ministero dei trasporti e della navigazione, per il tramite dell'ufficio che ha emesso il provvedimento stesso. Detto ufficio, nel termine di quindici giorni, lo trasmette, unitamente agli atti relativi, per le decisioni di competenza. Il Ministero dei trasporti e della navigazione decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento ».

ART. 66.

1. Il comma 4 dell'articolo 129 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« 4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida di cui al comma 2 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di ricezione, al Ministero dei trasporti e della navigazione, per il tramite dell'ufficio che ha emesso il provvedimento stesso. Detto ufficio, nel termine di quindici giorni, lo trasmette, unitamente agli atti relativi, per le decisioni di competenza. Il Ministero dei trasporti e della navigazione decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento ».

ART. 67.

1. All'articolo 130 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Nel caso in cui il prefetto revochi la patente ai sensi del comma 2 dell'articolo 224, l'interessato non può conseguire una nuova patente per un periodo di cinque anni a partire dalla data del provvedimento prefettizio ».

ART. 68.

1. Al comma 2 dell'articolo 134 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, il

secondo periodo è sostituito dai seguenti:
« Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Decorso il termine suddetto senza che il trasgressore abbia dimostrato l'avvenuta proroga della carta di circolazione si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI ».

ART. 69.

1. All'articolo 135 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « *(Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati membri dell'Unione europea)* »;

b) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione europea sono valide per guidare in Italia. Per quelle non conformi al modello comunitario valgono le tabelle di equipollenza indicate dal Ministero dei trasporti e della navigazione — Direzione generale della M.C.T.C.. qualora il titolare acquisisca la residenza in Italia, si applicano le disposizioni del presente Codice in materia di durata di validità e di accertamento dei requisiti fisici e psichici con le modalità precisate dal Ministero dei trasporti e della navigazione — Direzione generale della MCTC.

1-bis. I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro patente o il loro permesso, purché non siano residenti in Italia da oltre un anno »;

c) al comma 6, dopo le parole: « I conducenti » sono inserite le seguenti: « muniti di patenti di guida rilasciate da

uno Stato membro dell'Unione europea e quelli ».

ART. 70.

1. All'articolo 136 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « *(Conversione delle patenti di guida rilasciate da Stati esteri)* »;

b) al comma 1, le parole « Stato membro » sono sostituite dalle seguenti: « Stato estero » e le parole: « della Comunità economica europea » sono soppresse;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione di reciprocità, fatto salvo quanto stabilito in accordi internazionali »;

d) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La patente ritirata è inviata all'ufficio provinciale della Direzione generale della MCTC di residenza dell'interessato ».

ART. 71.

1. All'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Detti veicoli, qualora abbiano speciali caratteristiche costruttive in relazione al loro impiego, non sono soggetti alle disposizioni del capo III, sezione I, del titolo III »;

b) al comma 11, le parole: « dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano » sono sostituite dalle seguenti: « dei Corpi dei vigili del fuoco operanti nella regione Valle d'Aosta

e nelle province autonome di Trento e di Bolzano »;

c) al comma 12, dopo le parole: « con targa civile » sono inserite le seguenti: « , non in dotazione alla amministrazione di appartenenza, ».

ART. 72.

1. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Ai conducenti di veicoli che abbiano conseguito la patente di guida di categoria B da non oltre tre anni, non è consentito il superamento del limite massimo di velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali ».

ART. 73.

1. Al comma 6 dell'articolo 143 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: « la corsia di destra è riservata ai veicoli lenti » sono sostituite dalle seguenti: « i veicoli che procedono lentamente devono occupare la corsia di destra ».

ART. 74.

1. Al comma 1 dell'articolo 151 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera p) è sostituita dalla seguente:

« p) pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a luce retroriflessa e fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di veicoli; »;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« *p-bis*) segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il dispositivo supplementare installato sui motoveicoli e autoveicoli di cui all'articolo 177;

p-ter) segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione: il dispositivo installato sui veicoli eccezionali o per trasporti eccezionali, sui veicoli adibiti a rimozione o soccorso, sui veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto di rifiuti solidi urbani, per la pulizia, la sorveglianza e la manutenzione delle strade, sulle macchine operatrici, nonché sui veicoli, riconosciuti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, che per le loro caratteristiche tecnico-funzionali presentano particolari esigenze di individuazione nella circolazione ».

ART. 75.

1. All'articolo 153 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « Di giorno, » sono sostituite dalla seguente: « Soltanto » e le parole: « Inoltre sui » sono sostituite dalla seguente: « Sui »;

b) al comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È altresì vietato l'uso dei dispositivi di cui al comma 1, lettera *p-ter*), dello stesso articolo 151, ai veicoli adibiti alla sorveglianza e manutenzione delle strade quando non svolgono tale servizio ».

ART 76.

1. Al comma 3, lettera *c*), dell'articolo 154 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: « in marcia normale » sono sostituite dalle seguenti: « già in marcia ».

ART 77.

1. All'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modi-

ficazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) allo sbocco dei passi carrabili e degli accessi o diramazioni destinati al transito pedonale, quando il veicolo costituisce impedimento o intralcio al passaggio dei pedoni; »;

b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il veicolo in sosta deve avere il motore spento. »

ART. 78.

1. Al comma 3 dell'articolo 164 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: « collocati orizzontalmente, » sono soppresse.

ART. 79.

1. Al comma 2 dell'articolo 165 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Il veicolo trainante, ove ne sia munito, deve mantenere attivato l'apposito dispositivo a luce gialla o arancione, di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della MCTC o conforme a direttive CEE o a regolamenti ECE-ONU recepiti dallo stesso Ministero, di cui sono dotati gli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale ».

ART. 80.

1. All'articolo 167 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo

si applicano al conducente, al proprietario del veicolo, allo speditore, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. »;

b) il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti. L'organo accertatore procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme »;

c) il comma 11 è abrogato.

ART. 81.

1. Al comma 1 dell'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) ai conducenti di ciclomotori due ruote; »;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) ai conducenti di motocicli, anche se con carrozino laterale, ed ai relativi passeggeri ».

ART. 82.

1. I commi 10 e 11 dell'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

ART. 83.

1. Al comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: « da lire cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila » sono sostituite dalle seguenti: « da lire centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila ».

ART. 84.

1. All'articolo 175 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera a), le parole: « e motocarrozze » sono sostituite dalle seguenti: « e motocicli con carrozzino laterale »;

2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) veicoli con carico disordinato, non opportunamente sistemato e fissato o sporgente oltre i limiti consentiti; »;

3) la lettera i) è abrogata;

b) al comma 14, le parole: « , salvo l'applicazione delle norme della legge 28 marzo 1991, n. 112 » sono soppresse;

c) al comma 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora oltre all'attività di rimozione e trasporto dei veicoli si effettuino riparazioni, anche di piccola entità, gli enti e le imprese devono essere autorizzati all'esercizio delle attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 »;

d) al comma 15, le parole: « commi 7, lettera c), e 8 » sono sostituite dalle seguenti « commi 7, lettera c), 8 e 12 ».

ART. 85.

1. All'articolo 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « a luce lampeggiante blu » sono inserite le seguenti: « , fornito dall'amministrazione di appartenenza, »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il conducente di uno dei veicoli di cui al comma 1, che, fuori dei casi previsti, fa uso del dispositivo acustico supplementare di allarme, nonché il conducente di un veicolo della pubblica amministrazione non adibito ai servizi di cui al comma 1, che fa uso dello stesso dispositivo, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centodiciassettmilacinquecento a lire quattrocen-tosettantamila »;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Se il fatto di cui al comma 4 è commesso da persona non autorizzata alla guida dei veicoli di cui al comma 1 e con veicoli diversi da questi ultimi, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione-centosettantacinquemila a lire quattromilionisettecentomila »;

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-bis. Chiunque cede a soggetti diversi dalle amministrazioni o enti che ne possono disporre l'uso, i segnali distintivi di cui all'articolo 12, comma 5, ovvero i dispositivi di cui al presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione-centosettantacinquemila a lire quattromilionisettecentomila. I predetti segnali o dispositivi, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI ».

ART. 86.

1. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « l'autorizzazione di cui all'articolo 123 »;

b) al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Chiunque non abbia con sé uno o più documenti di cui al comma 1 ovvero violi le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila ».

ART. 87.

1. All'articolo 181 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « della tassa automobilistica e quello relativo all'assicurazione » sono sostituite dalle seguenti: « dell'assicurazione »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I conducenti dei ciclomotori e dei motocicli sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 purchè abbiano al seguito il contrassegno stesso. Durante la circolazione, i conducenti dei ciclomotori sono altresì tenuti ad avere con sé il contrassegno attestante il pagamento della tassa di circolazione prevista dalla legge 24 gennaio 1978, n. 27, e successive modificazioni ed integrazioni ».

ART. 88.

1. Al comma 6 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, è

aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, secondo le norme del capo II, sezione II, del titolo VI ».

ART. 89.

1. All'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. In caso di incidente o quando si abbia motivo di ritenere, anche a seguito di accertamenti preliminari su strada, che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, hanno facoltà di accompagnare il conducente presso le strutture pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità 12 luglio 1990, n. 186, per gli accertamenti clinici e il prelievo di campioni di liquidi biologici, ivi compreso, previo consenso dell'interessato, il prelievo del sangue. L'agente di polizia che provvede all'accompagnamento del conducente presso le strutture pubbliche di cui al presente comma procede, qualora sia stato effettuato un accertamento preliminare con esito positivo, al ritiro provvisorio della patente per ventiquattrore. Lo stato di alterazione fisica e psichica è accertato con le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza »;

b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Si applica la sanzione

amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, secondo le norme del capo II, sezione II, del titolo VI ».

ART. 90.

1. Al comma 4 dell'articolo 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: « senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, » sono sostituite dalle seguenti: « facendo uso improprio dell'autorizzazione prescritta dal comma 2, ».

ART. 91.

1. Al comma 9 dell'articolo 190 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: « che possano creare situazioni di » sono sostituite dalle seguenti: « in modo da determinare situazioni di intralcio o di ».

ART. 92.

1. Al comma 5 dell'articolo 192 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: « del convoglio militare » sono aggiunte le seguenti: « o del reparto in movimento ».

ART. 93.

1. Il comma 4 dell'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« 4. Dalla violazione di cui al comma 2 consegue la sanzione accessoria della confisca, salvo che il trasgressore esibisca, nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notifica, prova del pagamento del premio di assicurazione per almeno sei

mesi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 213 ».

ART. 94.

1. Al comma 3 dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: « di concerto con i Ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti e per i problemi delle aree urbane » sono sostituite dalle seguenti: « di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici, ».

ART. 95.

1. Al comma 3 dell'articolo 196 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: « da questi dovuta » sono aggiunte le seguenti: « e al ripristino dello stato dei luoghi ed alla rimozione di opere abusive, nei casi previsti dal presente Codice ».

ART. 96.

1. Al comma 1 dell'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, al terzo periodo le parole: « dall'identificazione » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione ».

ART. 97.

1. Al comma 1 dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: « dalla contestazione o dalla notificazione » sono inserite le seguenti: « del verbale ».

ART. 98.

1. Al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: « entro sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro novanta giorni dalla ricezione del ricorso inviato dall'organo accertatore ».

ART. 99.

1. L'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 205 (*Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria*). — 1. Contro l'ordinanza-ingiunzione del prefetto gli interessati possono proporre opposizione al giudice entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento ovvero entro sessanta giorni dalla stessa se l'interessato risiede all'estero.

2. Il giudizio di opposizione è regolato dagli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Se non è stato proposto ricorso al prefetto, gli interessati possono proporre opposizione avverso il verbale di accertamento entro trenta giorni dal decorso dei termini previsti dall'articolo 203 per il ricorso al prefetto ovvero entro sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. In tal caso il procedimento amministrativo non può avere corso ulteriore.

4. Il giudizio di cui al comma 3 è regolato dagli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il decreto di cui all'articolo 23, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, è depositato entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso; il ricorso e il decreto sono notificati, entro i cinque giorni successivi, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha provveduto all'accertamento della violazione. Con la sentenza il giudice può rigettare l'opposizione ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte

il verbale o modificandolo anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta.

5. Nel caso di mancata notificazione del verbale di accertamento ovvero nel caso di mancata emissione o di mancata notifica dell'ordinanza-ingiunzione, il termine previsto nei commi 1 e 3 decorre dalla notificazione della cartella esattoriale ».

ART. 100.

1. Al comma 1 dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: « munito di targa EE » sono inserite le seguenti: « , o per il quale l'obligato in solido sia residente all'estero, ».

ART. 101.

1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) al Ministero dei lavori pubblici — Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell'ottanta per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, sperimentazioni, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, per la redazione dei piani di traffico, per finalità di educazione stradale, da realizzare avvalendosi anche della collaborazione dell'Automobile Club d'Italia, ai sensi dell'articolo 230, e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, del-

l'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza; »;

2) alla lettera *b*), le parole: « per studi e ricerche sulla sicurezza del veicolo » sono sostituite dalle seguenti: « per studi, ricerche, propaganda e informazione sulla sicurezza del veicolo e del conducente »;

b) al comma 3, dopo le parole: « Il Ministro dei lavori pubblici, » sono inserite le seguenti: « sentito il Ministro dell'interno, »;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. I proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 sono devoluti al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione ed alla attuazione dei piani di traffico, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza, all'addestramento e all'aggiornamento del personale addetto ai servizi di polizia stradale nonché alla propaganda ai fini della sicurezza stradale ed alla educazione stradale. Gli stessi enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle citate finalità. Le determinazioni sono comunicate al Ministero dei lavori pubblici. Per i comuni tale comunicazione deve essere fatta solo da quelli con popolazione superiore a diecimila abitanti ».

ART. 102.

1. All'articolo 210 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è abrogato;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-*bis*. Nel regolamento sono stabilite le modalità per l'applicazione della sanzione accessoria in caso di recidiva ».

ART. 103.

1. All'articolo 211 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'agente accertatore trasmette senza indugio copia del verbale di contestazione al prefetto e all'ente proprietario della strada »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il prefetto, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, se ritiene fondato l'accertamento, ingiunge al trasgressore il pagamento della sanzione pecuniaria e ordina il ripristino dei luoghi o la rimozione delle opere abusive, ove il trasgressore non abbia a ciò già provveduto, fissando il termine per l'esecuzione. Il prefetto rimette all'ente proprietario o concessionario della strada il compito di accertare l'esatto adempimento degli obblighi del trasgressore »;

c) il comma 5 è abrogato;

d) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Nei casi di immediato pericolo per la circolazione e nell'ipotesi di impossibilità a provvedere da parte del trasgressore, l'agente accertatore, rilevate tali circostanze, ne fa menzione nel verbale di contestazione »;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Avverso l'ordinanza con cui il prefetto commina la sanzione pecuniaria e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi o di rimozione delle opere abusive è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205 ».

ART. 104.

1. All'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modi-

ficazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nel termine di trenta giorni dal sequestro, l'interessato può rivolgere istanza al prefetto affinché il veicolo o la cosa oggetto della violazione siano affidati alla sua custodia. Il prefetto decide nei venti giorni successivi. Se non è rigettata entro questo termine l'istanza si intende accolta e il veicolo o la cosa sequestrata sono restituiti al trasgressore, che ne assume la custodia ai sensi di legge fino al provvedimento che decide sulla confisca. Di ciò si fa menzione nel verbale di sequestro. Sul veicolo è posta segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite dal regolamento »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Decorso il termine di cui al comma 1 dell'articolo 202, l'organo accertatore trasmette immediatamente al prefetto il rapporto relativo alla violazione per il quale si è proceduto al sequestro, specificando se il trasgressore si sia avvalso della facoltà del pagamento in misura ridotta »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il prefetto, sentiti gli interessati ove ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati, se ritiene sussistente la violazione e non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, emette ordinanza di pagamento di una somma determinata tra il minimo e il massimo, ai sensi dell'articolo 195, e di confisca del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione. Qualora il trasgressore si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 202, il prefetto dispone soltanto la confisca. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 204 »;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Contro l'ordinanza di cui al comma 4 gli interessati possono proporre

opposizione ai sensi dell'articolo 205. L'ordinanza di pagamento e di confisca, notificata all'interessato, è comunicata senza indugio dalla prefettura al competente ufficio del Ministero delle finanze ed al P.R.A., rispettivamente per la vendita o la distruzione delle cose confiscate e per l'annotazione negli appositi registri »;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il regolamento stabilisce le modalità del sequestro e della custodia delle cose sequestrate, nonché i criteri in base ai quali il prefetto iscrive in un apposito elenco i soggetti pubblici e privati, muniti dei necessari requisiti tecnico-professionali e soggettivi, ai quali può essere affidata la custodia delle cose sequestrate »;

f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. I veicoli confiscati possono essere alienati in deroga alle vigenti disposizioni di legge in materia ed alle norme sulla contabilità generale dello Stato, mediante trattativa privata a lotti oppure per singole unità, con valutazioni ricavate sulla base delle quotazioni di mercato tratte direttamente da pubblicazioni specializzate e previo esperimento delle adeguate forme di pubblicità. I suddetti veicoli, non alienati per mancanza di acquirenti ovvero quelli che alla data del sequestro risultino immatricolati per la prima volta da almeno dieci anni e siano privi di interesse storico e collezionistico, vengono ceduti per la rottamazione, sulla base di apposite convenzioni anche in deroga alle norme di contabilità generale e senza oneri a carico dello Stato »;

g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. La confisca non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa e l'uso può essere consentito mediante autorizzazione amministrativa ».

ART. 105.

1. All'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modi-

ficazioni e integrazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Qualora il conducente del ciclomotore incorra per la terza volta, entro un periodo di due anni, in una delle violazioni per le quali è previsto il fermo amministrativo del veicolo, la durata della sanzione accessoria è di centottanta giorni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 226, comma 11 ».

ART. 106.

1. All'articolo 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: « per le macchine agricole », ovunque ricorrano, sono soppresse;

2) le parole da: « se si tratta della carta di circolazione » a: « al prefetto del luogo di residenza del trasgressore. » sono sostituite dalle seguenti: « del luogo della commessa violazione, ovvero, ove l'interessato lo richieda, del luogo da lui stesso indicato. »;

b) al comma 3, le parole: « per le macchine agricole » sono soppresse.

ART. 107.

1. Al comma 2 dell'articolo 217 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « nel termine di cinque giorni, all'ufficio provinciale della Direzione generale della MCTC » sono inserite le seguenti: « del luogo della commessa violazione ovvero, a richiesta dell'interessato, del luogo di residenza, »;

b) le parole: « il competente ufficio della Direzione generale della MCTC » sono sostituite dalle seguenti: « l'ufficio provinciale della Direzione generale della

MCTC del luogo della commessa violazione ».

ART. 108.

1. All'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le parole: « e dell'abilitazione per l'effettuazione delle scorte tecniche »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *6-bis.* Quando le norme del presente Codice dispongono che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della abilitazione ad effettuare servizi di scorta tecnica per un periodo determinato è subordinata all'accertamento di più violazioni della medesima disposizione di legge, l'organo di polizia che accerta l'ultima violazione e che constata la sussistenza delle precedenti violazioni ritira l'abilitazione indicando, anche nel verbale, la disposizione applicata e gli estremi delle violazioni precedentemente accertate; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di esercizio dell'attività per la quale vale l'abilitazione limitatamente al periodo necessario a condurre a termine la scorta, con annotazione sul verbale di contestazione.

6-ter. L'organo che ha ritirato l'abilitazione, la invia unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati nella singola norma, è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa. L'ordinanza è notificata immediatamente all'interessato e comunicata all'ufficio che ha rilasciato l'abilitazione. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro.

Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare dell'abilitazione può ottenerne la restituzione da parte della prefettura.

6-quater. Qualora la sussistenza delle precedenti violazioni risulti successivamente, l'organo od ufficio che ne viene a conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede a norma del comma 2.

6-quinquies. Al termine del periodo di sospensione fissato, l'abilitazione viene restituita dal prefetto. L'avvenuta restituzione viene comunicata all'ufficio che l'ha rilasciata.

6-sexies. Avverso il provvedimento di sospensione dell'abilitazione è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205 ».

ART. 109.

1. All'articolo 223 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2, è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento stesso al Ministero dei trasporti e della navigazione per il tramite della prefettura. Questa, nel termine di quindici giorni, trasmette il ricorso, unitamente agli atti relativi, per le decisioni di competenza. Il Ministero dei trasporti e della navigazione decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma 3, è ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205 »;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Si applica il comma 6 dell'articolo 218 ».

ART. 110.

1. All'articolo 224 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « e all'ufficio della Direzione generale della MCTC » sono sostituite dalle seguenti: « nonché all'ufficio della Direzione generale della MCTC, con le modalità di cui all'articolo 129, comma 3, »;

b) al comma 3, le parole: « degli articoli 218 e 219 » sono sostituite dalle seguenti: « degli articoli 130 e 218 »;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Si applica il comma 6 dell'articolo 218 ».

ART. 111.

1. Al comma 4 dell'articolo 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In mancanza di tali elenchi la circolazione dei mezzi d'opera è subordinata al rilascio di una specifica attestazione di percorribilità, rilasciata per ogni mezzo d'opera dai suddetti enti, entro dieci giorni dalla richiesta. Detta attestazione ha validità annuale salvo revoca o variazione per sopraggiunte modifiche allo stato di percorribilità delle strade. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con sé la suddetta attestazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila. Chiunque circoli senza aver ottenuto il rilascio dell'attestazione, quando richiesto dalle presenti norme, è soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 10, commi 22 e 23. Il viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione dell'attestazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta ».

ART. 112.

1. Al comma 1 dell'articolo 231 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: « legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 16, secondo comma, per la parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 » sono aggiunte le seguenti: « , nonché articolo 13, terzo comma, e articolo 21, primo comma, limitatamente ai veicoli a motore ».

ART. 113.

1. All'articolo 234 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « nell'anno successivo » sono sostituite dalle seguenti: « entro i due anni successivi »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Codice la segnaletica di pericolo e di prescrizione permanente deve essere adattata alle norme del presente Codice e del regolamento; entro tre anni deve essere adeguata la segnaletica temporanea mentre la restante segnaletica deve essere adeguata entro il 31 dicembre 1998. In caso di sostituzione, i nuovi segnali devono essere conformi alle norme del presente Codice e del regolamento. Fino a tali date è consentito il permanere della segnaletica attualmente esistente. Entro il 31 dicembre 1998 devono essere realizzate le opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi a livello di cui all'articolo 44 ».

ART. 114.

1. Al comma 8 dell'articolo 235 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e

successive modificazioni e integrazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per le macchine agricole immesse in circolazione alla data di entrata in vigore delle norme previste dal presente Codice, si applicano le disposizioni previgenti ».

ART. 115.

1. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge sono da intendersi aggiornati, ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo quanto fissato con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione 20 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1996.

PAGINA BIANCA

DDL13-4859
Lire 2900